

Ministero dell'Interno
Dipartimento della Pubblica Sicurezza
Direzione centrale per gli affari generali
della polizia di Stato
Piazza del Viminale, 1
00100 ROMA

OGGETTO: Ricorso di contro Ministero dell'Interno – Tim c/o Telecom S.p.A.: richiesta di parere integrativo.

Il 14 dicembre 2009 il sostituto commissario di P.S., in nome proprio e quale Segretario Generale Nazionale della Federazione Confederazione Sindacale Autonoma di Polizia (CONSAP) – Italia Sicura (ANIP), chiedeva al Ministero dell'Interno nonché alla Tim c/o Telecom S.p.A. di potere accedere ai seguenti documenti:

1. convenzione telefonica Tim – Ministero dell'Interno – Polizia di Stato ed ai documenti connessi;
2. i nominativi dei referenti della citata convenzione;
3. i tabulati dei mesi di agosto e settembre relativi alle chiamate in uscita dall'utenza telefonica 331/3774589 assegnata al ricorrente, anche se comunicate prive dei tre numeri finali e nonostante si trattasse di utenze non ancora fatturate;
4. le unità organizzative ed i nominativi dei responsabili dei procedimenti scaturenti dalla presentazione dell'istanza di accesso.

Specificava il ricorrente che dai documenti suindicati intendeva estrapolare l'ora ed il numero di telefono di alcune chiamate effettuate nell'interesse del sindacato e, successivamente, presentare una denuncia querela presso la Procura della Repubblica per difendere i propri interessi.

Avverso il silenzio rigetto dell'amministrazione resistente, il sostituto commissario presentava ricorso a questa Commissione.

La Commissione, con decisione n. 3/27 del 23 febbraio 2010, respingeva il ricorso, osservando:

a) che quanto alla richiesta di documenti di cui al punto n. 1, ossia alla convenzione telefonica tra il Ministero dell'Interno – Dipartimento della Polizia di Stato e la Telecom Italia S.p.A., ed ai documenti ad essa connessi, il ricorrente non poteva ritenersi legittimato all'accesso né quale privato cittadino né in qualità di legale rappresentante delle OOSS citate. Infatti nel primo caso non risultava quale collegamento vi fosse tra l'interesse vantato dal ricorrente ed i chiesti documenti; nel secondo caso non risultava come l'eventuale interesse alla tutela giurisdizionale potesse collegarsi alla circostanza che le telefonate in uscita dall'utenza telefonica 331/3774589 fossero state o meno effettuate dal ricorrente nell'interesse del sindacato. A quest'ultimo riguardo si ricordava che, secondo il costante orientamento giurisprudenziale le organizzazioni sindacali sono titolari di un interesse ad accedere ai "*documenti che possono coinvolgere sia le prerogative del sindacato, quale istituzione esponenziale di una determinata categoria di lavoratori, sia le posizioni di lavoro di singoli iscritti nel cui interesse e rappresentanza opera l'associazione. Rileva, infatti, un duplice profilo di legittimazione che consente di azionare il diritto di accesso*

da parte delle organizzazioni sindacali sia iure proprio sia a tutela di interessi giuridicamente rilevanti della categoria rappresentata. Detta sfera di legittimazione, non può, tuttavia, tradursi in iniziative di preventivo e generalizzato controllo dell'intera attività dell'amministrazione" (C.d.S., Sez. VI, 6 marzo 2009, n. 1351);

b) che le richieste di cui ai punti nn. 2, 3 e 4 non avevano ad oggetto documenti amministrativi; e, pertanto, non rientravano nell'ambito di applicazione della legge n. 241 del 1990. In particolare, con riferimento alla richiesta di cui al punto n. 2, ossia ai tabulati dei mesi di agosto e settembre relativi alle chiamate in uscite dall'utenza telefonica 331/3774589 assegnata al ricorrente, si ricordava che i medesimi sono qualificabili in termini di rappresentazione di eventi e non già in termini di rappresentazione del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, formati o detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse. Si ricordava, inoltre, che i tabulati attengano a dati personali, la cui tutela può essere richiesta solo all'autorità giudiziaria o con ricorso al Garante, ai sensi dell'art. 145 del codice per la protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196).

Con successiva nota del 13 aprile scorso l'Amministrazione ha comunicato che il 23 febbraio 2010, non ancora informata della decisione negativa adottata da questa Commissione lo stesso giorno, ha consentito al l'accesso ai documenti amministrativi inizialmente richiesti al punto 1, e che in quella sede l'interessato ha rinnovato la richiesta di accedere ad un'ampia serie di documenti amministrativi che sostanzialmente rientrano in quelli già richiesti ai punti 2-4; ed in particolare ha chiesto di conoscere il nominativo di chi ha proceduto al trattamento dei dati personali relativi ai tabulati del traffico telefonico del periodo agosto-settembre 2009 nonché di accedere alla documentazione del traffico telefonico dei successivi mesi ottobre-dicembre 2009.

A tale seconda richiesta l'Amministrazione, in data 30 marzo 2009, ha risposto negativamente, precisando al richiedente che i tabulati richiesti non sono disponibili presso l'Amministrazione stessa. Di tale risposta l'interessato ha dichiarato di prendere atto, chiedendo contestualmente di avere copia *“della informativa di cui alla dichiarazione/autorizzazione al Ministero dell'Interno e di tutti gli atti e/o documenti acquisiti e/o prodotti in qualità di Responsabile del procedimento a seguito dell'istanza formulata in data 23 febbraio 2010 (verbale di accesso) e alla relativa nota di questa Direzione Centrale del 25 febbraio 2010 cui ho fatto seguito. Quanto sopra al fine di poter esercitare a pieno le azioni legali relative anche a un presumibile trattamento illecito dei dati personali”*.

In tale situazione l'Amministrazione chiede una nuova pronunzia di questa Commissione, facendo presente che per l'eventualità di una pronunzia positiva ha già provveduto a chiedere alla Direzioni Centrali competenti e alla Telecom le informazioni, i documenti e i dati richiesti, compresi i tabulati del traffico telefonico del periodo ottobre-dicembre 2010.

Rileva preliminarmente la Commissione che, nel caso in cui sia proposto dinanzi ad essa un ricorso, è quanto mai opportuno che l'Amministrazione interessata sospenda ogni decisione al riguardo al fine di non preconstituire situazioni che poi può essere disagevole inserire in un contesto unitario coerente.

Rileva altresì la Commissione che nel caso alla data odierna in esame l'interessato non ha proposto alcun ulteriore ricorso; sicché la questione prospettata dall'Amministrazione può essere esaminata solo ai fini dell'espressione di un parere.

Ciò premesso si osserva che le istanze di accesso in questione attengono essenzialmente a tre gruppi di oggetti:

- a) documenti amministrativi integrativi della convenzione TIM – Ministero dell'Interno – Polizia di Stato;
- b) nominativi di varie categorie di soggetti (referenti, interlocutori, responsabili del procedimento, ecc.);
- c) tabulati telefonici.

Per quanto riguarda i documenti integrativi della convenzione, si fa presente che i limiti al diritto d'accesso sono ovviamente stabiliti nell'interesse della riservatezza dell'Amministrazione. Di conseguenza, una volta che l'Amministrazione ha ritenuto che nel particolare caso della convenzione in esame non sussistessero specifiche esigenze di riservatezza non v'è motivo di non consentire l'accesso anche agli atti integrativi, a meno che questi ultimi non presentino a loro volta specifiche esigenze di riservatezza.

Per quanto riguarda i nominativi di varie categorie di soggetti si fa presente che si tratta di richiesta di notizie, come tale estranea al diritto d'accesso.

Per quanto riguarda infine i tabulati telefonici si conferma che essi da una parte non costituiscono documenti amministrativi e dall'altra rientrano nella competenza del Garante dei dati personali.

Nei sensi suindicati è il parere.

Ministero degli Affari Esteri
DGRO – Ufficio II
Movimenti esteri
00100 ROMA

OGGETTO: Accesso a semplici notizie: diniego.

Codesto Ministero, con nota del 25 marzo 2010, ha chiesto di conoscere se a parere di questa Commissione vada accolta l'istanza, presentata dalla Sig.ra, di conoscere, in virtù delle norme sull'accesso, lo stato del trasferimento del marito presso l'ambasciata italiana di Montevideo, ed in particolare di conoscere “*se siano state già emesse le note di trasferimento, con quale decorrenza, o se vi siano altre disposizioni in merito*”.

Al riguardo osserva la Commissione che l'istanza in questione ha per oggetto non l'accesso a documenti amministrativi ma la richiesta di “*informazioni in possesso di una pubblica amministrazione che non abbiano forma di documento amministrativo*”, informazioni che l'attuale testo dell'art. 22, comma 4, della legge n. 241/90 dichiara espressamente “*non accessibili*”. Di conseguenza l'istanza della Sig.ra non può essere accolta.

Comune di Ponza
Piazza Carlo Pisacane
04027 PONZA (LT)

e, p.c. Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Funzione Pubblica
UANAS
Via del Sudario, 49
00186 ROMA

OGGETTO: Accesso al progetto tecnico migliorativo dell'aggiudicatario: limiti.

Con nota n. 2213 dell'8 marzo scorso codesto Comune ha chiesto se, a parere di questa Commissione, vada accolta la domanda d'accesso al progetto tecnico migliorativo dell'aggiudicatario presentata dal concorrente classificatosi al secondo posto di una gara d'appalto. Al riguardo codesto Comune fa presente che in sede di gara le ditte concorrenti avevano raccomandato la massima riservatezza di tale documento per la considerazione che esso attiene a modalità lavorative e di organizzazione industriale che costituiscono dati sensibili, tanto che di esso il bando di gara prevedeva l'esame in seduta segreta, a differenza di quanto previsto per tutti gli altri documenti.

Al riguardo osserva la Commissione che l'art. 13, comma 5, lett. a), esclude il diritto d'accesso e ogni forma di divulgazione con riferimento *“alle informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte o a giustificazione delle medesime, che costituiscano, secondo motivata e comprovata motivazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali”*. Ma il successivo comma 6 ammette l'accesso anche in tali casi qualora esso sia richiesto *“in vista della tutela in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto nell'ambito del quale viene formulata la richiesta di accesso”*.

In proposito il Consiglio di Stato (Sez. V, 9 dicembre 2008 n. 6121) ha chiarito che le disposizioni in questione sembrano *“ripetere, specificandoli, i principi dell'art. 24 della legge n. 241/90, che stabilisce una complessa operazione di bilanciamento tra gli interessi contrapposti alla trasparenza e alla riservatezza....Per non dilatare in modo irragionevole la portata della norma si deve ritenere che essa imponga di effettuare un accurato controllo in ordine dell'effettiva utilità della documentazione richiesta, alla stregua di una sorta di prova di resistenza”*: dal che *“discende che non è consentito esercitare l'accesso alla documentazione posta a corredo dell'offerta selezionata ove l'impresa aggiudicataria abbia dichiarato che sussistono esigenze di tutela del segreto tecnico o commerciale ed il richiedente non abbia dimostrato la necessità di utilizzare tale documentazione in uno specifico giudizio”*.

Pertanto il caso in questione costituisce eccezione alla regola generale secondo cui la dichiarazione dell'accedente di voler utilizzare il documento a fini di tutela giurisdizionale è sufficiente – salvo la sua macroscopica illogicità o inconferenza – a legittimare il chiesto accesso, senza alcun esame preventivo della reale utilità della sua domanda. L'Amministrazione interessata dovrà invece preliminarmente comunicare tale domanda al soggetto controinteressato; e nel caso in cui quest'ultimo manifesti la propria opposizione all'accesso dovrà compiere una valutazione in concreto sia dell'effettiva esistenza di profili costituenti segreti tecnici o commerciali sia dell'effettiva necessità di utilizzare il chiesto documento in uno specifico giudizio, e

PLENUM 4 MAGGIO 2010

potrà concedere l'accesso soltanto se effettivamente finalizzato ad esigenza di tutela giurisdizionale.

Dott.
Difensore Civico della Provincia di Pistoia
Via Cavour, 2
51100 PISTOIA

OGGETTO: Diniego opposto dal Corpo Forestale dello Stato all'accesso all'elenco dei soggetti ammessi nell'anno 2008 a visitare l'isola di Montecristo.

Con comunicazione del 17 aprile 2008 il Corpo Forestale dello Stato – Ufficio territoriale di Follonica – negava all'Associazione Barracuda Sub di Pistoia l'accesso all'elenco dei soggetti autorizzati a visitare l'isola di Montecristo ritenendo prevalente il diritto alla riservatezza dei controinteressati e non essendo l'Associazione configurabile come portatrice di interessi pubblici diffusi.

Nel richiedere il parere a questa Commissione, il Difensore Civico della Provincia di Pistoia ritiene che *“Dall'esame della documentazione sembra invece a questo ufficio che l'Associazione citata, proprio in quanto parte interessata al procedimento autorizzatorio (avendo posto istanza negli anni 2006; 2007;2008 e 2009), sia titolare non tanto di interessi pubblici diffusi, quanto di un interesse legittimo (interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l'accesso, ex art. 2, comma 1, d.P.R. n. 184/2006) e quindi titolare alla verifica del corretto realizzarsi dei principi di trasparenza e imparzialità nello svolgimento dell'attività amministrativa dello specifico procedimento di cui trattasi. La necessità di tutela della riservatezza di eventuali soggetti terzi, ad avviso di chi scrive, cede di fronte all'interesse volto alla verifica delle modalità di applicazione dei principi generali del procedimento amministrativo....”*

Questa Commissione condivide totalmente le considerazioni giuridiche espresse nella nota del Dott., considerazioni che costituiscono di per sé la motivazione giuridica del richiesto parere, alle quali si può aggiungere soltanto che la titolarità di un interesse diretto, concreto e attuale è richiesta, oltre che dall'art. 2 del d.P.R. n. 184/2006 anche e, prima ancora, dall'art. 22, comma 1, lett. b), della legge n. 241/90 e che il contenuto di un semplice elenco di nominativi ammessi all'accesso all'isola di Montecristo e partecipanti ad un procedimento amministrativo autorizzatorio non può assumere natura di atto riservato meritevole di tutela.

Comune di Traona
Ufficio tecnico
Via Paravicini, 10
23019 TRAONA (SO)

OGGETTO: Accesso di cittadino alla documentazione relativa a permesso di costruzione.

L'Ufficio Tecnico del Comune di Traona ha chiesto a questa Commissione parere in ordine ad una richiesta di accesso ad elaborati tecnici relativi a concessione edilizia di un cittadino residente. A tale richiesta si è opposta la parte controinteressata in quanto ha eccepito la non titolarità in capo all'accedente di una situazione giuridica direttamente rilevante. Il comune di Traona ha negato al soggetto istante l'accesso in quanto non ha ravvisato in questi "una concreta legittimazione ad accedere agli atti amministrativi" ai sensi dell'art. 22 della legge n. 241/90.

L'istanza in questione merita di essere accolta.

Secondo l'orientamento della Commissione, inaugurato con la direttiva 10 febbraio 1996 e che sembra più aderente al dato normativo ("Tutti gli atti dell'amministrazione comunale e provinciale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del sindaco o del presidente della provincia che ne vieti l'esibizione...") il diritto di accesso agli atti degli enti locali non è condizionato alla titolarità in capo al soggetto accedente di una situazione giuridica differenziata, atteso che l'esercizio di tale diritto è equiparabile all'attivazione di un'azione popolare finalizzata ad una più efficace e diretta partecipazione del cittadino all'attività amministrativa dell'ente locale e alla realizzazione di un più immanente controllo sulla legalità dell'azione amministrativa.

Il principio fondamentale che informa l'orientamento della Commissione sull'applicazione dell'art. 10, TUEL è quello di "specialità:" il legislatore ha, cioè, adottato una disciplina specifica per gli enti locali versata nel TUEL approvato con il d.lgs. n. 267/2000. Tale specialità comporta, in linea generale, che le norme contenute nella legge n. 241/90 si applicano agli Enti locali solo in via suppletiva, ove necessario, e nei limiti in cui siano compatibili con il TUEL.

Nella materia che ne occupa, mentre l'art. 22, comma 1, lett. b), legge n. 241/90 prevede che la legittimazione all'accesso spetti soltanto ai soggetti titolari di un "*interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso*", l'art. 10 del TUEL non stabilisce invece alcuna restrizione per cui l'istanza di accesso non deve essere accompagnata né dalla titolarità di una situazione giuridicamente rilevante né da un'adeguata motivazione.

Comune di Pettoranello di Molise
Servizio tecnico
anagrafe.pettoranello@tin.it

OGGETTO: Accesso di cittadino alla documentazione tecnica afferente la realizzazione di immobile finitimo.

L'Ufficio Tecnico del Comune di Pettoranello di Molise chiede a questa Commissione "di esprimere parere circa la possibilità di accoglimento o meno della richiesta avanzata da un cittadino diretta a visionare ed estrarre copia di tutta la documentazione tecnica, elaborati grafici e atti endoprocedimentali compresi, di cui alle concessioni edilizie rilasciate da questo Comune su un immobile confinante". In particolare – si sottolinea nella lettera – "essendo presumibile che le parti controinteressate presenteranno opposizione alla richiesta di accesso, invocando la tutela della privacy e della riservatezza o che non vi è una azione giudiziaria in corso o della genericità della richiesta."

L'istanza del cittadino in oggetto deve essere accolta pur in presenza di un'eventuale (e probabile) opposizione delle parti controinteressate.

La questione si pone, infatti, nell'ambito dell'esercizio del diritto di accesso disciplinato dall'art. 10 del TUEL., sulla cui operatività l'orientamento di questa Commissione è da tempo consolidato. Secondo tale orientamento, inaugurato con la direttiva 10 febbraio 1996 e che sembra più aderente al dato normativo ("Tutti gli atti dell'amministrazione comunale e provinciale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del sindaco o del presidente della provincia che ne vieti l'esibizione...") il diritto di accesso agli atti degli enti locali non è condizionato alla titolarità in capo al soggetto accedente di una situazione giuridica differenziata, atteso che l'esercizio di tale diritto è equiparabile all'attivazione di un'azione popolare finalizzata ad una più efficace e diretta partecipazione del cittadino all'attività amministrativa dell'ente locale e alla realizzazione di un più immanente controllo sulla legalità dell'azione amministrativa.

Il principio fondamentale che informa l'orientamento della Commissione sull'applicazione dell'art. 10, TUEL è quello di "specialità:" il legislatore ha, cioè, adottato una disciplina specifica per gli enti locali versata nel TUEL approvato con il d.lgs. n. 267/2000. Tale specialità comporta, in linea generale, che le norme contenute nella legge n. 241/90 si applicano agli enti locali solo in via suppletiva, ove necessario, e nei limiti in cui siano con il TUEL compatibili.

Nella materia che ne occupa, mentre l'art. 22, comma 1, lett. b), legge n. 241/90 prevede che la legittimazione all'accesso spetti soltanto ai soggetti titolari di un "*interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso*", l'art. 10 del TUEL non stabilisce invece alcuna restrizione per cui l'istanza di accesso non deve essere accompagnata né dalla titolarità di una situazione giuridicamente rilevante né da un'adeguata motivazione.

Nella fattispecie, inoltre, il cittadino accedente non solo risulta titolare di una posizione giuridica rilevante, attesa la titolarità di un immobile confinante con quello oggetto delle concessioni edilizie, ma ha motivato la richiesta con la necessità di "tutelare i propri diritti di natura dominicale", motivazione di fronte alla quale, anche

PLENUM 4 MAGGIO 2010

alla luce dell'art. 24, comma 7, legge n. 241/90, qualunque cautela di riservatezza diventa recessiva.

Dr
Via
19038 Sarzana (SP)

OGGETTO: Diritti di ricerca e visura presso il Comune di Sarzana.

L'istante, cittadino residente a Sarzana, lamenta che l'amministrazione comunale abbia chiesto, in virtù di una delibera di giunta del 15.4.2008 che adeguava l'importo dei diritti di segreteria per l'accesso a copie di documenti, il versamento della somma forfettaria di euro 100,00 o 50,00 (rispettivamente per l'accesso alle pratiche ante o post 1998) indipendentemente dal numero delle copie del documento richiesto (che nella specie era composto da due o dodici fogli). Assumendo la vessatorietà della misura adottata, ha chiesto alla Commissione di conoscere un parere sulla esosità dei diritti di segreteria richiesti dall'ente civico per l'esercizio dell'accesso.

In linea generale, deve farsi notare che la norma applicabile alla specie è l'art. 10, co. 2, del d.lgs. n. 267/2000 che prevede per il cittadino dell'ente locale il pagamento dei "soli costi" dell'accesso (con una locuzione, quindi più concessiva per l'ente acceduto di quella prevista dalla normativa generale che limita i "costi" a quelli di "riproduzione" ex art. 25 legge n. 241/90). Per costo – secondo la giurisprudenza amministrativa (cfr. C.d.S., Sez. V 25 ottobre 1999, n. 1709), alla quale si è allineata anche quella di questa Commissione (cfr. parere 1 luglio 2008) – non deve intendersi solo quello di riproduzione del documento, ma anche tutti gli altri sostenuti dall'amministrazione (quali, per esempio, quelli concernenti la ricerca dei documenti e/o l'istruzione della pratica).

In particolare, per quanto concerne i diritti di ricerca e visura, la Commissione in passato si è già pronunciata, ritenendo che dette somme possono essere richieste legittimamente dall'ente locale ma in questo caso l'importo (che non può essere predeterminato a livello generale, ma deve costituire oggetto di responsabile valutazione da parte di ogni singola amministrazione) deve essere equo e non esoso, in quanto la richiesta di un importo elevato costituisce un limite all'esercizio del diritto di accesso.

Nella specie, i costi tariffati per l'accesso appaiono eccessivi (diritti di ricerca di euro 50,00 o euro 100,00 a seconda della minore o maggiore vetustà delle pratiche), anche in considerazione della esiguità dei documenti richiesti (copia di atti costituiti da dodici o da due fogli), e pertanto si atteggiano a irragionevole e sproporzionata misura volta a scoraggiare l'accedente dall'esercitare un diritto soggettivo.

Al Sig
.....@poste.it

OGGETTO: Preavviso di parere concernente la richiesta di accesso da parte di un condomino alla documentazione relativa allo stato dei pagamenti del servizio idrico condominiale.

L'istante, abitante in uno stabile condominiale, ha rappresentato che, dopo avere chiesto invano all'amministratore, di conoscere lo stato dei pagamenti delle fatture inerenti il servizio di erogazione dell'acqua onde verificare eventuali irregolarità nella contabilità e nella gestione condominiale, anche ai fini dell'eventuale revoca dell'amministratore, si era rivolto alla società di gestione del servizio idrico (società in *house providing*), la quale aveva negato l'accesso alla documentazione ritenendo l'istante non titolare di un interesse qualificato all'accesso, spettante invece, a dire della società, soltanto all'amministratore, e comunque ostandovi motivi di tutela della riservatezza.

Tanto premesso, chiedeva un parere in ordine all'applicabilità della disciplina del diritto di accesso ex art. legge n. 241/90 anche alla società di gestione del servizio idrico nonché in merito alla legittimità del diniego opposto da quest'ultima.

Ritiene questa Commissione che non sussista alcun impedimento giuridico all'accoglimento della domanda di accesso in oggetto.

Infatti, è indubbia l'applicazione delle regole di trasparenza, oltre che alle pubbliche amministrazioni anche ai soggetti formalmente privati ma chiamati all'espletamento di compiti sostanzialmente di interesse pubblico (come nella specie, le società in *house providing* di gestione del servizio pubblico idrico) ai sensi dell'art 23 della legge n 241/90 (come modificato dalla legge n. 15/2005) che si è spinta fino ad iscrivere tra le pubbliche amministrazioni anche i soggetti gestori di pubblici servizi.

Inoltre, oltre ad essere incontestabile la legittimazione dell'istante, che quale singolo condomino appare autonomamente titolare di un interesse diretto, personale e concreto a conoscere i documenti inerenti allo stato dei pagamenti del servizio idrico condominiale, il diritto di accesso prevale sull'eventuale riservatezza ex art 24 co. 7 legge n 241/90 in quanto la conoscenza dei documenti di spesa, essendo finalizzata a verificare la correttezza e trasparenza della gestione condominiale anche ai fini dell'eventuale revoca dell'amministratore, è indispensabile per le necessità di cura e difesa degli interessi giuridici del condomino.

Comune di Caserta
Area generale di coordinamento
amministrativo e culturale
Settore Affari generali
Piazza Vanvitelli
81100 CASERTA

OGGETTO: Accesso agli atti amministrativi relativi alle procedure selettive riservate al personale interno del Comune di Caserta.

Le dipendenti sigg.re L.E., V.N. e C.A. hanno presentato istanza di accesso agli atti amministrativi relativi alle procedure selettive riservate al personale interno del Comune di Caserta indette con determinazione dirigenziale n. 2981 del 24/11/2009 per la copertura di n. 49 posti di varie categorie e profili professionali. In particolare, le dipendenti interessate, nella qualità di partecipanti alla procedura selettiva per la copertura di n. 10 posti per il profilo di Ispettore Ecologico, ctg. C, nella quale sono risultate non utilmente graduate, hanno chiesto di accedere, ai fini di valutare la possibilità di promuovere ricorso dinanzi la competente Autorità Giudiziaria, ai seguenti documenti:

- 1) Determinazione dirigenziale n. 2981 del 24/11/2009 di approvazione dello schema di avviso di selezione riservata al personale interno per la copertura di n. 49 posti di varie categorie e profili professionali;
- 2) Determinazione del Direttore Generale n. 3189 del 14/12/2009 e s.m.i., con cui sono state nominate le commissioni esaminatrici delle selezioni predette;
- 3) N. 13 domande di partecipazione e documentazione relativa ai titoli ed ai requisiti di partecipazione alla selezione riservata alla copertura di n. 10 posti di ispettore ecologico, categoria professionale C;
- 4) Determinazione dirigenziale n. 3168 dell' 11/12/2009, con cui si è proceduto all'ammissione dei candidati alle selezioni di che trattasi;
- 5) Tutti i verbali della Commissione esaminatrice;
- 6) Determinazione registro Unico n. 3432 del 30/12/2009 di approvazione delle graduatorie definitive di merito con allegate graduatorie;
- 7) Estremi di pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale del calendario dei colloqui orali relativi alla selezione;
- 8) Indirizzo del Sig. M.L., collocatosi al decimo posto nella graduatoria definitiva, nella sua eventuale qualità di controinteressato.

Alla luce del contenuto delle richieste citate e della motivazione a supporto delle stesse, il Comune di Caserta chiede a questa Commissione un parere finalizzato a permettere legittimo riscontro alle stesse tenuto conto che:

- a. quanto richiesto ai punti 3) e 5) sembrerebbe contrastare con la previsione del comma 3 dell'art. 24 della legge n. 241/90;
- b. quanto richiesto ai punti 3), 5) e 8) potrebbe compromettere il diritto alla riservatezza dei soggetti controinteressati;
- c. non emerge, dalle richieste *de quibus*, l'interesse diretto e concreto delle dipendenti esercitabile attraverso la conoscenza del contenuto degli atti richiesti, avendo le stesse motivato l'istanza in maniera troppo generica.

In risposta ai quesiti formulati, questa Commissione ritiene di poter esprimere il parere che segue.

Con riferimento al quesito di cui alla lett. a), che può essere esaminato congiuntamente al quesito della lett. c), appare evidente che l'istanza non è preordinata a un controllo generalizzato in quanto, indipendentemente da ogni valutazione di merito sul fondamento o meno dell'azione che le richiedenti si propongono di esperire davanti alla competente autorità giudiziaria, l'obiettivo enunciato è volto alla tutela di una loro specifica posizione giuridica al cui corretto esercizio è opportunamente preordinato l'accesso richiesto. La giurisprudenza ha evidenziato più volte come "l'interesse alla conoscenza dei documenti amministrativi costituisca un bene della vita meritevole di tutela separatamente e indipendentemente dalla posizione sulla quale possa incidere l'attività eventualmente lesiva" (C.d.S., Sez. IV, 2.7.2002, n. 3620). In tal senso il diritto di accesso si carica di autonomia rispetto alla posizione giuridica eventualmente oggetto della tutela che si vuole perseguire una volta ottenuto il documento.

In relazione al punto b) si osserva che dei verbali della Commissione esaminatrice deve essere consentito l'accesso una volta concluse le operazioni concorsuali con l'adozione e pubblicazione del provvedimento definitivo. Pertanto, deve risponderci affermativamente alle richieste relative ai punti 3) e 5).

Analogamente deve essere comunicato l'indirizzo del Sig. M.L., in quanto ove le interessate dovessero determinarsi nel senso di impugnare in sede giurisdizionale il provvedimento eventualmente lesivo, è essenziale la notificazione tempestiva e rituale dell'impugnazione, ad almeno uno dei controinteressati.

Sig.
Capo Gruppo di Minoranza
"Centro per Copiano"
Via
27010 Copiano (PV)

OGGETTO: Accesso di consiglieri di minoranza alla visione del registro di protocollo, alla copia del Giornale di cassa e delle determinate del mese di agosto 2009.

Il Gruppo di minoranza Centro per Copiano chiede che venga sottoposta a revisione la decisione del 29.12.09 di questa Commissione con la quale è stato dichiarato inammissibile per incompetenza il ricorso a suo tempo presentato dal medesimo Gruppo, in quanto relativo a documenti detenuti da un Ente locale.

Poiché presso il comune di Copiano non è stata istituita la figura del Difensore Civico e il ricorso al T.A.R. comporterebbe un dispendio di risorse pubbliche per comprovare un diritto che in più occasioni questa Commissione ha riaffermato, il ricorrente chiede adesso un parere in merito al diniego espresso dal Comune di Copiano alla richiesta di accesso ad alcuni documenti comunali (visione del registro di protocollo, copia del giornale di cassa e delle determinate emesse nel mese di agosto 2009) da parte del suddetto Gruppo di minoranza.

Preliminarmente, la Commissione osserva che il "diritto di accesso" e il "diritto di informazione" dei consiglieri comunali nei confronti della P.A. trovano la loro disciplina specifica nell'art. 43 del d.lgs. n. 267/2000 (T.U. degli Enti locali), che riconosce ai consiglieri comunali e provinciali il "*diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato*".

Dal contenuto della citata norma si evince il riconoscimento in capo al consigliere comunale di un diritto dal contenuto più ampio rispetto sia al diritto di accesso ai documenti amministrativi attribuito al cittadino nei confronti del Comune di residenza (art. 10, T.U. Enti locali), sia, più in generale, nei confronti della P.A. quale disciplinato dalla legge n. 241/90.

Tale maggiore ampiezza di legittimazione è riconosciuta in ragione del particolare *munus* espletato dal consigliere comunale, affinché questi possa valutare con piena cognizione di causa la correttezza e l'efficacia dell'operato del Comune, onde poter esprimere un giudizio consapevole sulle questioni di competenza della P.A., opportunamente considerando il ruolo di garanzia democratica e la funzione pubblicistica da questi esercitata (a maggior ragione, per ovvie considerazioni, qualora il consigliere comunale appartenga alla minoranza, istituzionalmente deputata allo svolgimento di compiti di controllo e verifica dell'operato della maggioranza).

Anche la giurisprudenza amministrativa ha avuto occasione di affermare, con diverse e puntuali decisioni (C.d.S., Sez. V, 9 dicembre 2004, n. 7900; 2 settembre 2005, n. 4471), che il diritto di accesso del consigliere comunale agli atti del Comune assume un connotato tutto particolare, in quanto finalizzato "al pieno ed effettivo svolgimento delle funzioni assegnate al Consiglio comunale".

Ne consegue che il consigliere comunale non deve motivare la propria richiesta di informazioni, poiché, diversamente opinando, la P.A. si ergerebbe ad arbitro delle forme di esercizio delle potestà pubblicistiche dell'organo deputato all'individuazione e

al perseguimento dei fini collettivi. Conseguentemente, gli Uffici comunali non hanno il potere di sindacare il nesso intercorrente tra l'oggetto delle richieste di informazioni avanzate da un consigliere comunale e le modalità di esercizio del *munus* di cui il medesimo è titolare.

Anche per quanto riguarda le modalità di accesso alle informazioni e alla documentazione richieste dal consigliere comunale, costituisce principio giurisprudenziale consolidato (cfr., fra le molte, C.d.S., Sez. V, 22 maggio 2007, n. 929) quello secondo cui il diritto di accesso agli atti di un consigliere comunale non può subire compressioni per pretese esigenze di natura burocratica dell'Ente, tali da ostacolare l'esercizio del suo mandato istituzionale, con l'unico limite di poter esaudire la richiesta (qualora essa sia di una certa gravosità) secondo i tempi necessari per non determinare interruzione alle altre attività di tipo corrente: ciò in ragione del fatto che il consigliere comunale non può abusare del diritto all'informazione riconosciutogli dall'ordinamento pregiudicando la corretta funzionalità amministrativa dell'ente civico con richieste non contenute entro i limiti della proporzionalità e della ragionevolezza che possano aggravare l'ordinaria attività amministrativa.

Ciò premesso, la Commissione, in merito al quesito esposto, ritiene, in linea con la ricordata giurisprudenza amministrativa e con le proprie precedenti pronunzie (Plenum 23 giugno 2009), che la richiesta formulata dal consigliere comunale di accedere al protocollo e a tutti gli atti del comune rientri nelle facoltà di esercizio del *munus*.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: SOGEI S.p.A.

Fatto

Il signor, già dirigente della SOGEI S.p.A., in data 8.1.2010 chiedeva alla predetta società di poter accedere alla documentazione aziendale dall'odierno ricorrente ritenuta necessaria a dimostrare la sua estraneità al danno erariale in ordine al quale era intervenuta una sentenza di condanna della Corte dei Conti emessa nei confronti della SOGEI (sentenza n. 645/2009), menzionata in una nota del 18.6.2009, con cui la SOGEI aveva inteso interrompere la prescrizione dell'eventuale azione di rivalsa ad essa spettante nei confronti dell'odierno ricorrente.

La predetta istanza veniva accolta solo parzialmente dalla SOGEI con nota dell'8.3.2010.

Al fine di ottenere anche la documentazione alla quale non era stato consentito l'accesso in data 8.3.2010, il signor, in data 10.3.2010, formulava una seconda istanza di accesso, recapitata alla SOGEI in data 15.3.2010.

In mancanza di riscontro a tale seconda istanza, il signor, in data 20.4.2010 adiva la Commissione per ottenere l'accesso a tutta la documentazione richiesta.

In data 28.4.2010, la SOGEI S.p.A. inviava una memoria nella quale rappresentava di non aver potuto consentire l'accesso alla documentazione richiesta dal ricorrente, per non averla reperita nei propri archivi, manifestando la propria disponibilità ad effettuare ulteriori ricerche.

In data 3.5.2010, il signor rinunciava al ricorso.

Diritto

La Commissione, a seguito della rinuncia al ricorso, non può far altro che dichiarare l'estinzione del procedimento giustiziale attivato mediante la proposizione del ricorso, ex art. 25, comma 4, della legge n. 241/90, in applicazione analogica del principio affermato dal Consiglio di Stato (C.d.S., Sez. IV, sentenza n. 7997/2009) circa gli effetti della rinuncia al ricorso giurisdizionale amministrativo.

PQM

La Commissione dichiara l'estinzione del ricorso per intervenuta rinuncia da parte del ricorrente.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: R.F.I. S.p.A.

Fatto

Il signor, con istanza del 5.2.2010, chiedeva alla Direzione Personale ed Organizzazione – Gestione e Risorse della R.F.I. S.p.A., società di cui è dipendente, di poter accedere agli atti concernenti la nomina a Capo Settore dell'Attività Contenzioso, facente parte del Servizio Appalti e contenzioso.

Tale richiesta veniva giustificata con riferimento al suo interesse ad accedere al posto in questione e ad accertare la legittimità di tale nomina all'esito della procedura concorsuale-selettiva di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro 1990/1992, in vista dell'eventuale esercizio di un'azione risarcitoria nei confronti della R.F.I. S.p.A.

Essendosi formato il silenzio-rigetto su tale istanza, il signor, in data 7.4.2010 adiva la Commissione per ottenere l'accesso richiesto.

Diritto

Il ricorso merita di essere accolto.

Sussiste un interesse diretto concreto ed attuale del ricorrente ad accedere a tale atto, ai sensi dell'art. 22, comma 1, lettera b) della legge n. 241/90, dal momento che si tratta di un'istanza di accesso a documenti relativi all'assegnazione di un posto al quale il ricorrente era interessato, ritenendo di possedere i requisiti per poter aspirare ad esso, la conoscenza dei quali gli consentirebbe di poter valutare la proponibilità di un'eventuale azione risarcitoria nei confronti della R.F.I. S.p.A.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso *in parte qua*, invitando la R.F.I. S.p.A. a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: S.r.l.

Contro

Amministrazione resistente: CONI Servizi S.p.A.

Fatto

La società S.r.l., divenuta proprietaria di un'unità immobiliare sita nella città di Foggia, per effetto di un atto di compravendita stipulato, in data 30.9.2006, con la precedente proprietaria (IFC S.r.l.), in data 1.3.2010 rivolgeva alla CONI Servizi S.p.A. – che, precedentemente, aveva comunicato all'odierna ricorrente la propria volontà di recedere dal contratto di locazione stipulato dalla predetta società con il dante causa della S.r.l., a far data dal 12/7/2010 – un'istanza di accesso alla documentazione relativa al provvedimento adottato dalla CONI Servizi S.p.A. per il recesso dal contratto di locazione e per il presumibile trasferimento in altra sede.

A sostegno della propria istanza l'odierna ricorrente faceva valere il proprio interesse diretto, concreto ed attuale a conoscere le esigenze che avevano indotto la CONI Servizi S.p.A. a cercare un nuovo locale, ad un più basso canone di locazione, che la S.r.l. avrebbe potuto soddisfare, essendo disposta a rinegoziare, a condizioni più favorevoli per la CONI Servizi S.p.A., il contratto di locazione in essere tra le parti.

La CONI Servizi S.p.A., con nota del 19.3.2010, trasmetteva all'odierna ricorrente copia del contratto di locazione, della nota con cui il precedente proprietario aveva comunicato la vendita dell'immobile condotto in locazione dalla CONI Servizi S.p.A. e della nota del 12.1.2010, con cui era stata comunicata alla S.r.l. l'intenzione di recedere dal contratto in questione.

Nella stessa nota si manifestava anche l'intendimento di non far visionare ulteriori documenti, escludendo che i motivi e le cause che avevano indotto la CONI Servizi a recedere dal predetto contratto di locazione fossero suscettibili di valutazione da parte dell'odierna ricorrente.

La società S.r.l., in data 13.4.2010, adiva la Commissione per ottenere l'accesso alla documentazione richiesta.

Diritto

Il ricorso deve essere rigettato.

Anche a voler ritenere l'esistenza di documenti relativi al procedimento che avrebbe messo capo alla decisione da parte della CONI Servizi S.p.A. di recedere dal contratto di locazione stipulato con la dante causa dell'odierna ricorrente, si deve escludere che l'interesse fatto valere dalla S.r.l., per giustificare la sua istanza di accesso, possieda i requisiti previsti dall'art. 22, comma 1, lettera b) della legge n. 241/90.

L'interesse a conoscere le esigenze alloggiative della sede di Foggia della CONI Servizi S.p.A. in funzione di una rinegoziazione, a condizioni più favorevoli per la

conduttrice, del contratto di locazione in questione, cui la ricorrente, pur di non perdere un'occasione di reddito, si è dichiarata disponibile, non ha certo natura di interesse giuridicamente rilevante, ovvero di interesse corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata ai documenti ai quali è chiesto l'accesso.

Non corrispondendo l'interesse sotteso all'istanza di accesso della ricorrente al paradigma delineato dall'art. 22, comma 1, lettera b) della legge n. 241/90, il ricorso non può trovare accoglimento.

PQM

La Commissione rigetta il ricorso.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Tenente Colonnello

Amministrazione resistente: Ministero della Difesa

Fatto

Il Tenente Colonnello, essendo stato incluso nelle aliquote di ruolo per la formazione dei quadri di avanzamento a scelta dei Tenenti Colonnelli dell'Esercito in servizio permanente a disposizione (s.p.a.d.) per l'anno 2009, non si è collocato utilmente nella graduatoria di merito formata all'esito del giudizio di avanzamento a scelta.

L'odierno ricorrente, in data 17 febbraio 2010, al fine di poter valutare la possibilità di tutelare le proprie ragioni in sede giurisdizionale con piena cognizione di causa, chiedeva di poter accedere ad una serie di documenti, puntualmente individuati, relativi ai giudizi di avanzamento al grado di Colonnello del ruolo normale Armi in s.p.a.d. per l'anno 2009, nonché alle graduatorie di merito di avanzamento a scelta degli anni 2006, 2007, 2008 e 2009 relative ai Tenenti colonnelli del ruolo normale in s.p.a.d. delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria genio e trasmissioni, comprensive dei punteggi attribuiti.

Essendosi formato il silenzio-rigetto sull'istanza di accesso in questione, il Tenente Colonnello, in data 14.4.2010, adiva la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi per ottenere l'accesso alla documentazione richiesta.

Diritto

Il ricorso è fondato.

Quanto ai documenti relativi alla procedura di avanzamento a scelta per l'anno 2009 cui il ricorrente ha partecipato, l'accesso ad essi spetta al Tenente Colonnello, trattandosi di atti endoprocedimentali pertinenti ad un procedimento conclusosi con un provvedimento incidente nella sua sfera giuridica, ai sensi del combinato disposto degli articoli 7 e 10 della legge n. 241/90.

Quanto agli altri documenti (graduatorie di merito di avanzamento a scelta degli anni 2006, 2007 e 2008 relative ai Tenenti colonnelli del ruolo normale in s.p.a.d.) richiesti, ad avviso della Commissione ne deve esser consentito l'accesso, avendo il ricorrente rappresentato il proprio interesse diretto, concreto ed attuale ad acquisirli in vista di un'eventuale azione legale a tutela delle ragioni del ricorrente, ai sensi dell'art. 24, comma 7, della legge n. 241/90.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero della giustizia

Fatto

Il signor, dipendente del Ministero della Giustizia in servizio presso la Procura della Repubblica di Gela, avendo partecipato alla procedura di interpello per posti vacanti di cancelliere posizione economica B3, pubblicata con telefax n. 3715 del 28.5.2007 ed avendo chiesto di essere assegnato in ordine di preferenza alle sedi di Catania, Siracusa, Augusta, Gela, in data 23.3.2010, chiedeva all'Amministrazione di poter accedere ai titoli di precedenza di cui avevano usufruito sette colleghi che avevano partecipato alla medesima procedura, al fine di verificare la regolarità dei predetti titoli.

In data 9.4.2010, l'Amministrazione rigettava l'istanza di accesso in questione, sul rilievo che la stessa fosse preordinata all'esercizio di un controllo generalizzato sull'operato della P.A.

Il signor, in data 19.4.2010, adiva la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi per ottenere l'ostensione dei documenti richiesti, giustificata, a dire del ricorrente, dall'esigenza di tutelare i propri diritti che sarebbero stati violati, per effetto del riconoscimento dei titoli di precedenza in questione, per effetto del quale al ricorrente sarebbe stata assegnata la sede di Gela (4^a preferenza), nonostante il fatto che si fosse collocato al primo posto sia nella sede di Catania, sia in quella di Siracusa.

Diritto

Il ricorso merita di essere accolto.

L'accesso al quale aspira la ricorrente ha natura endoprocedimentale.

Il signor, avendo partecipato alla procedura di interpello per la copertura di posti vacanti di cancelliere posizione economica B3, conclusasi con l'adozione di atti di trasferimento che hanno prodotto effetti diretti nei suoi confronti, è legittimata ad accedere a tutti gli atti della procedura in questione, ivi compresi i titoli di precedenza specificamente indicati dal ricorrente, ai sensi del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10, comma 1, lettera a) della legge n. 241/90.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: L'..... S.r.l.+ 1

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate – Ufficio di Milano 1

Fatto

L'..... S.r.l. e la S.r.l. – convenute in giudizio dal signor per ottenere il pagamento delle retribuzioni non corrispostegli a far data dal licenziamento intimatogli, successivamente dichiarato inefficace dal Tribunale di Milano – in data 4 novembre 2009, inviava all'Agenzia delle Entrate – Ufficio Milano 1 formale istanza di accesso a tutti i documenti relativi alle dichiarazioni dei redditi del signor relativi agli anni di imposta 2004, 2005, 2006 e 2007, al fine di accertare la veridicità delle affermazioni del signor in ordine all'ammontare di tali redditi, nonché per la difesa delle ricorrenti dinanzi all'autorità giudiziaria milanese. L'Agenzia delle Entrate – Ufficio Milano 5, cui l'istanza era stata trasmessa per competenza – in data 22.1.2010, rigettava la predetta istanza di accesso, sul rilievo che gli istanti non fossero soggetti interessati, ai sensi dell'art. 22, comma 1, della legge n. 241/90 e che l'ostensibilità di tali documenti fosse preclusa dal Codice di protezione dei dati personali (d.lgs. n. 196/2003).

In data 10 febbraio 2010, L'..... S.r.l. e L'..... S.r.l., adivano la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, per sentir ordinare all'Agenzia delle Entrate – Ufficio di Tivoli di consentire l'accesso alla documentazione richiesta.

In data 3 marzo 2010, l'Agenzia delle Entrate – Ufficio di Tivoli inviava una memoria nella quale – dopo aver premesso di essere stata destinataria della decisione richiamata dal legale delle società ricorrenti nel ricorso, con cui era stato riconosciuto il diritto ad ottenere copia delle dichiarazioni dei redditi relative ad un contribuente residente nel territorio di competenza dell'Ufficio di Tivoli – rappresentava che nessuna istanza di accesso relativa a documenti concernenti il signor era stata rivolta al predetto Ufficio.

Essendo il signor residente nel territorio di competenza dell'Ufficio di Milano 5, l'Amministrazione affermava l'esclusiva legittimazione passiva del predetto Ufficio.

La Commissione, all'esito dell'adunanza del 15.3.2010 – non potendo non condividere l'assunto dell'Amministrazione in ordine all'erroneità dell'indicazione dell'Ufficio di Tivoli quale legittimo destinatario dell'emananda decisione, avente ad oggetto una determinazione di rigetto dell'istanza di accesso delle società ricorrenti adottata dall'Ufficio Milano 5 dell'Agenzia delle Entrate – invitava le ricorrenti ad inviare copia del 5 dell'Agenzia delle Entrate, ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge n. 241/90, salva l'interruzione dei termini di legge nelle more dell'adempimento di tale incombente.

In data 13.4.2010 le società ricorrenti inviavano alla Commissione copia del ricorso trasmesso all'ufficio di Milano 5 dell'Agenzia delle Entrate, segnalando che, per mero errore materiale, nel predetto ricorso del 10 febbraio 2010, si era erroneamente fatto riferimento alle dichiarazioni dei redditi di un certo signor, per gli

anni 2006 e 2007, anziché a quelle del signor relative agli anni dal 2004 e dal 2008, e si era erroneamente indicato come contraddittore l'Ufficio di Tivoli, in luogo dell'Ufficio di Milano 5, dell'Agenzia delle Entrate.

In data 22.4.2010 l'Ufficio di Milano 5 dell'Agenzia delle Entrate inviava una nota nella quale comunicava di aver notificato in data 19 aprile 2010, al controinteressato (signor) la determinazione di rigetto dell'istanza di accesso, al fine di consentirgli di fornire eventuali motivazioni ostative all'accesso entro il termine di 10 giorni a decorrere dalla notificazione in questione, allegando la nota con cui aveva provveduto alla notificazione.

Diritto

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

La Commissione rileva che il signor, già alla data di presentazione dell'istanza di accesso era individuabile quale controinteressato, ai sensi dell'art. 22, comma 1, lettera c) della legge n. 241/90, in quanto avrebbe potuto veder compromesso il suo diritto alla riservatezza per effetto dell'esercizio del diritto di accesso in questione.

Ai sensi dell'art. 12, comma 2, del d.P.R. n. 184/2006, il ricorso avverso il rigetto esplicito o tacito di un'istanza di accesso deve esser notificato agli eventuali contro interessati; la mancata allegazione al ricorso delle ricevute dell'avvenuta spedizione, con raccomandata a.r., di copia del ricorso ai contro interessati, ove individuati già in sede di presentazione dell'istanza di accesso, comporta l'inammissibilità del ricorso, ai sensi del combinato disposto del comma 4, lettera b) e del comma 7, lettera c) del d.P.R. n. 184/2006.

Non risultando allegata la ricevuta dell'avvenuta spedizione, con raccomandata a.r., di copia del ricorso al contro interessato, esso deve esser dichiarato inammissibile.

PQM

La Commissione dichiara l'inammissibilità del ricorso.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Legione Carabinieri Emilia-Romagna.

Fatto

Il signor, Maresciallo Capo dei Carabinieri, con istanza di accesso del 13 gennaio 2010, rivolta alla Legione Carabinieri Emilia-Romagna, chiedeva il rilascio di copia degli atti relativi alla propria documentazione matricolare ed alla propria posizione disciplinare, nonché degli atti relativi al procedimento penale avviato a suo carico, su iniziativa di suoi superiori gerarchici, in relazione al quale la competente Procura della Repubblica aveva formulato richiesta di archiviazione.

L'istanza di accesso veniva giustificata con riferimento all'esigenza di tutelare gli interessi giuridicamente rilevanti dell'accedente ed i diritti dei suoi familiari.

L'Amministrazione, con provvedimento del 20 gennaio 2010, notificato all'odierno ricorrente in data 2.3.2010, accoglieva l'istanza di accesso limitatamente ad alcuni dei documenti richiesti.

Quanto alla richiesta di accesso ai documenti di cui alla pratica n. 359/2009 ed alla pratica n. 66/18-2009 del Comando provinciale di Ferrara, l'Amministrazione si riservava di decidere all'esito dell'acquisizione dell'autorizzazione dell'autorità giudiziaria competente, risultando la pendenza di un procedimento penale.

Veniva negato l'accesso agli atti relativi al NOS (nulla osta di sicurezza), trattandosi di atti sottratti all'accesso, ai sensi del D.M. n. 519/95.

In data 1.4.2010, il signor adiva la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi al fine di acquisire la documentazione richiesta, ritenendo assolutamente ingiustificato il rigetto parziale della sua istanza di accesso, lamentandone la lesività del diritto del ricorrente – nei cui confronti l'Amministrazione aveva disposto il trasferimento di autorità e revocato il nulla osta di sicurezza – a curare e difendere i propri interessi giuridicamente rilevanti.

Diritto

Il ricorso deve essere rigettato.

Quanto alle pratiche n. 359/2009 e n. 66/18-2009 del Comando provinciale di Ferrara, appare dirimente il rilievo che si tratta di documenti che sono confluiti in un procedimento penale ancora pendente alla data della determinazione contestata, in relazione al quale il competente giudice per le indagini preliminari, in risposta ad una specifica richiesta avanzata dall'Amministrazione, con nota del 12.2.2010, aveva espresso parere favorevole all'accesso a tali documenti solo all'esito della definizione del procedimento.

Ne consegue la legittimità dell'esclusione dell'accesso a tali documenti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 329 c.p.p. e dell'art. 24, comma 1, lettera a) della legge n. 241/90.

Quanto agli atti relativi alla revoca del nulla osta di sicurezza, la loro accessibilità è espressamente esclusa dal punto 13 dell'allegato 1 del D.M. n. 519/95,

PLENUM 4 MAGGIO 2010

recante il regolamento concernente le categorie di documenti sottratti al diritto di accesso.

PQM

La Commissione rigetta il ricorso.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Questura di Bologna.

Fatto

Il signor, Ispettore Capo della Polizia di Stato, in forza presso la Questura di Bologna – Commissariato di P.S. “Santa Viola”, in data 17 marzo 2010, chiedeva copia delle note di trasmissione dei documenti della Questura di Bologna – relative al procedimento amministrativo attivato a seguito dell’istanza di rimborso delle spese legali sostenute dal ricorrente nel corso del procedimento penale all’esito del quale era stato assolto con formula piena – successive alla nota del 5 giugno 2008, assunta con prot. n. 12/08 del Commissariato di P.S. “Santa Viola”.

La Questura di Bologna, in data 1.4.2010, rigettava l’istanza di accesso dell’odierno ricorrente, in considerazione della genericità della sua formulazione.

Il signor, in data 12 aprile 2010, adiva la Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi, al fine di acquisire copia dei documenti richiesti.

La Questura di Bologna, in data 27.4.2010, inviava una memoria nella quale rappresentava che l’Amministrazione, alla luce di quanto evidenziato nel ricorso, aveva potuto individuare con certezza i documenti richiesti, ritenendo di poter consentire l’accesso ad essi. La stessa Amministrazione comunicava alla Commissione di aver reso edotto il ricorrente della possibilità di esercitare il diritto di accesso.

Diritto

La Commissione ha necessità di acquisire la prova della circostanza che l’Amministrazione abbia reso edotto il ricorrente della possibilità di esercitare il diritto di accesso, al fine di verificare se sussistano i presupposti per dichiarare la cessazione della materia del contendere.

Resta salva l’interruzione dei termini di legge nelle more dell’adempimento dell’incombente istruttorio posto a carico dell’Amministrazione.

PQM

La Commissione dispone a carico dell’Amministrazione l’incombente istruttorio di cui in motivazione. I termini di legge sono interrotti.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

Contro

Amministrazione resistente: Istituto Professionale di Stato per i servizi alberghieri e la ristorazione “.....”

Fatto

Il prof., quale componente del collegio dei docenti, ha presentato istanza di accesso all'Istituto Professionale di Stato per i servizi alberghieri e la ristorazione “.....”, avente ad oggetto i seguenti documenti:

- a. verbale del collegio di docenti del 13 ottobre 2009 e relativi allegati;
- b. verbali di tutti i collegi dei docenti dell'anno scolastico 2008/2009 e relativi allegati, ad eccezione del verbale del 22 luglio 2009, di cui il ricorrente ha già copia;
- c. contratti integrativi d'istituto per l'anno scolastico 2008/2009 e 2009/2010;
- d. verbali di tutti i consigli d'istituto degli anni scolastici 2008/2009 e 2009/2010 e relativi allegati.

Parte resistente, con provvedimento del 3 febbraio u.s., ha negato l'accesso ai documenti di cui al punto d), ossia ai verbali dei consigli d'istituto, ritenendo il ricorrente privo dell'interesse ad accedere a tali documenti. Il prof., l'8 febbraio ha rinnovato l'istanza ai verbali di tutti i consigli d'istituto degli anni scolastici 2008/2009 e 2009/2010 ed ai relativi allegati e, il 15 marzo ha diffidato l'amministrazione a volere concedere la copia dei chiesti documenti.

Avverso il silenzio diniego dell'amministrazione scolastica il prof. ha presentato ricorso a questa Commissione chiedendo il rilascio e l'estrazione di copia dei documenti.

Diritto

Il ricorso è irricevibile.

Il ricorso deve essere dichiarato irricevibile, per tardività, ex art. 12, comma 7, lettera a) del d.P.R. n. 184 del 2006.

L'Amministrazione, ha rigettato l'istanza di accesso in data 3 febbraio 2010; il ricorrente avrebbe dovuto impugnare dinanzi alla Commissione, ovvero dinanzi al giudice amministrativo, il predetto diniego entro il termine di 30 giorni, ai sensi dell'art. 25, commi 4 e 5 della legge n. 241 del 1990. Infatti, la presentazione della medesima istanza, senza alcun elemento in fatto o in diritto nuovo, non vale a far rivivere i termini per l'impugnazione.

PQM

La Commissione dichiara l'irricevibilità del ricorso per tardività.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Ufficio scolastico regionale per il Lazio – Istituto professionale di Stato per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione “.....”

Fatto

....., classificatosi al settimo posto della graduatoria di III fascia per la classe di concorso C510 (Tecnico dei servizi della ristorazione – sala bar), ha chiesto il 30 novembre u.s. di potere accedere ai documenti allegati alla domanda di presentazione al concorso da e collocatisi, rispettivamente al primo ed al secondo posto della predetta graduatoria. Specifica il ricorrente che i chiesti documenti sono necessari per tutelare in sede giurisdizionale i propri diritti.

L'Istituto resistente, il 14 gennaio, ha comunicato di avere esaminato i documenti prodotti dai concorrenti e di avere ritenuto questi ultimi idonei al punteggio conseguito, senza fare alcun riferimento all'istanza di accesso. A seguito di diffide, l'amministrazione resistente, con provvedimento del 3 febbraio, ha comunicato di avere già fornito elementi utili alla definizione della vicenda con il provvedimento del 14 gennaio. Afferma, inoltre, che i presunti controinteressati si sono opposti alla comunicazione dei propri dati al ricorrente, ma di esser disponibile a concedere l'accesso ai documenti “non protetti dalla normativa sulla privacy”.

Con nota del 30 marzo u.s. il ricorrente ha chiesto, nuovamente, al Dirigente dell'Ufficio Scolastico Provinciale di volere sollecitare parte resistente a concedere l'accesso ai chiesti documenti.

Avverso il provvedimento di rigetto, ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendo il rilascio e l'estrazione di copia dei documenti.

Parte resistente, con memoria del 28 aprile, ha comunicato che, sostanzialmente, il ricorrente è privo di un interesse ad accedere ai chiesti documenti perché non ha impugnato la graduatoria innanzi il giudice amministrativo, perché ricopre la settima posizione e, dunque, anche qualora la valutazione dei titoli dei candidati indicati non fosse corretta, non raggiungerebbe le prime posizioni in graduatoria. Dichiarò, infine, che l'istanza ha carattere generico, avendo ad oggetto tutti i documenti prodotti allegati alla domanda”.

Diritto

Il ricorso è fondato.

In tema di concorsi pubblici, copiosa giurisprudenza sia del giudice amministrativo sia di questa Commissione, afferma la pressoché totale accessibilità dei documenti formati dalla commissione esaminatrice e prodotti dagli altri candidati. A tale riguardo, di recente, il T.A.R. Lazio si è così espresso “Le domande ed i documenti prodotti dai candidati, i verbali, le schede di valutazione e gli stessi elaborati costituiscono documenti rispetto ai quali deve essere esclusa in radice l'esigenza di riservatezza a tutela dei terzi, posto che i concorrenti, prendendo parte alla selezione,

hanno evidentemente acconsentito a misurarsi in una competizione di cui la comparazione dei valori di ciascuno costituisce l'essenza. Tali atti, quindi, una volta acquisiti alla procedura, escono dalla sfera personale dei partecipanti che, pertanto, non assumono la veste di controinteressati in senso tecnico nel presente giudizio" (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 8 luglio 2008, n. 6450).

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie e, per l'effetto, invita l'amministrazione, entro trenta giorni, a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Agenzia Nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile – ENEA

Fatto

....., non avendo ricevuto nel mese di settembre 2009 l'attribuzione dell'elemento aggiuntivo di retribuzione – EAR – di cui all'art. 32 del CCNL 1994-1997, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 241 del 1990, ha chiesto all'amministrazione resistente di potere avere copia dei seguenti documenti:

a. tutti i documenti che lo riguardano, ivi compresi i documenti di valutazione della posizione di lavoro ricoperta;

b. verbali relativi alla procedura per l'attribuzione dell'EAR;

c. elenco di coloro che sono stati esclusi da tale beneficio.

Avverso il silenzio rigetto, ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendo il rilascio e l'estrazione di copia dei documenti.

Parte resistente, con memoria del 27 aprile, ha comunicato di avere negato l'accesso ai chiesti documenti, con provvedimento del 26 aprile, prot. N. ENEA/2010/24766/UCP, perché inammissibile.

Diritto

Preliminarmente si rileva che il d.P.R. n. 184 del 2006, stabilisce che al ricorso deve essere allegato il provvedimento di diniego dell'accesso al fine di consentire alla scrivente una corretta valutazione della relativa motivazione.

Non avendo il ricorrente allegato al presente gravame tale provvedimento, il ricorso è inammissibile.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara inammissibile il ricorso, ai sensi dell'art. 12, comma 7, lett. c) del d.P.R. n. 184 del 2006.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

Contro

Amministrazione resistente: Accademia delle Belle Arti di Brera

Fatto

....., a seguito dell'avviso, pubblicato sul sito della provincia di Milano, con il quale l'Accademia di Brera dava pubblicità alla richiesta di personale ed, in particolare, di un centralinista, ha effettuato un colloquio con un funzionario dell'ufficio del personale. Non avendo ricevuto alcuna comunicazione in ordine all'esito del colloquio, il 30 novembre, ha chiesto di potere accedere ai documenti relativi all'assunzione della figura di centralinista, sostanzialmente, al fine di verificare la correttezza dell'operato dell'amministrazione.

Specifica, infatti, il ricorrente di possedere i requisiti indicati nel bando e, dunque, di volere verificare se colui che è risultato idoneo presenti delle caratteristiche ulteriori rispetto a quelle da lui prodotte mediante attestati.

Parte resistente ha comunicato che, dopo avere chiesto al Centro per l'Impiego di Milano di volere ricercare un coadiutore addetto al centralino, ha selezionato la persona avente i requisiti maggiormente rispondenti alle proprie esigenze sulla base dei *curricula* ricevuti dal Centro per l'Impiego ed un successivo colloquio.

Non avendo ricevuto alcun riscontro all'istanza e, non avendo le disponibilità per presentare ricorso giurisdizionale avverso il silenzio diniego, il ricorrente ha inviato numerose note di segnalazione della vicenda. Parte resistente, a seguito di una nota con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Funzione Pubblica – Ispettorato per la Funzione Pubblica, la invitava a corrispondere all'istanza del ricorrente, con provvedimento del 26 marzo u.s. ha negato l'accesso ai chiesti documenti, affermando che i medesimi contengono informazioni di carattere strettamente personale. Aggiunge parte resistente che la selezione dei candidati è stata effettuata dagli uffici di collocamento provinciali e di avere, pertanto, valutato i *curricula* individuati da tali uffici, rivestendo il successivo colloquio solo carattere conoscitivo.

Avverso il diniego dell'amministrazione resistente ha presentato ricorso a questa Commissione chiedendo il rilascio e l'estrazione di copia dei documenti.

Parte resistente, con memoria del 26 aprile, ha inviato a questa Commissione il provvedimento con il quale ha invitato il ricorrente a recarsi presso gli uffici per acquisire copia dl chiesto documento.

Diritto

Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile.

L'Accademia delle Belle Arti di Brera ha dichiarato di volere concedere l'accesso al chiesto documento, accolto l'istanza di accesso in questione, facendo così cessare la materia del contendere.

PQM

La Commissione dichiara l'improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Accademia delle Belle Arti di Roma

Fatto

Il prof., quale coordinatore del Comitato per il recupero e la valorizzazione del Patrimonio storico ed artistico dell'Accademia, ha chiesto il 26 gennaio 2010, di potere accedere ai seguenti documenti:

1. verbale del Consiglio di Amministrazione della seduta del 21 gennaio 2010 e dei verbali del medesimo Consiglio dal n. 100 fino ad oggi;
2. verbali del Consiglio dei Revisori relativi agli a.a. dal 2007 al 2009;
3. relazione del Nucleo di Valutazione riferita all'a.a. 2008/2009;
4. documentazione, decreti direttoriali e delibere riguardanti i compensi dei professori in sperimentazione nell'a.a. 2008/2009.

Chiarisce il ricorrente che le difficoltà economiche dell'Accademia pregiudicano la ripresa dei lavori per la valorizzazione del Patrimonio storico ed artistico e che seri disagi, quali la mancanza di attrezzature e materiali, incidono negativamente sulle sue attività didattiche, pertanto, i chiesti documenti sono necessari per esaminare le spese sostenute negli a.a. dal 2007 al 2009.

Aggiunge il prof. di ravvisare nella mancata assegnazione dei fondi richiesti la volontà di rendere vano ogni intervento diretto alla tutela del patrimonio attualmente in gravissimo pericolo. Avverso il silenzio rigetto, il prof. ha chiesto alla Commissione di pronunciarsi sul merito della vicenda.

Parte ricorrente, dopo essersi dichiarata disponibile a concedere l'accesso ai chiesti documenti, previo prolungamento dei tempi al fine di potere oscurare gli eventuali dati sensibili nei medesimi contenuti, ha eccepito che l'istanza di accesso è preordinata ad un controllo generalizzato sul proprio operato.

Questa Commissione, con decisione del 16 marzo, ha dichiarato il ricorso inammissibile, in parte, per mancata notifica ai controinteressati e, in parte, perché volto ad operare un controllo generalizzato sull'operato dell'amministrazione resistente.

Successivamente, il ricorrente ha inviato una nota a questa Commissione specificando l'interesse alla base dell'istanza.

Parte resistente, con memoria del 23 aprile, ha comunicato, tra l'altro, quanto ai documenti di cui al punto n. 4, che i nominativi dei professori sono desumibili dalla lettura dell'orario delle lezioni e di essere disponibile a concedere l'accesso ai documenti indicati nella nota del 12 marzo.

Diritto

Questa Commissione, a seguito della nota del prof., con riferimento ai documenti di cui al punto n. 4, conferma la decisione di inammissibilità per mancata notifica ai controinteressati, atteso che i medesimi erano conoscibili al momento della presentazione del gravame.

Con riferimento ai documenti di cui ai punti nn. 1, 2 e 3, in considerazione della memoria del 12 marzo, pervenuta alla Commissione a ridosso della seduta del 16 marzo, con la quale parte resistente dichiara la propria disponibilità a rilasciare copia dei documenti, previo oscuramento degli eventuali dati sensibili, dichiara cessata la materia del contendere.

PQM

La Commissione, dichiara in parte improcedibile il ricorso per cessata materia del contendere, ed in parte inammissibile ai sensi dell'art. 12, comma 7, lett. c) del d.P.R. n. 184 del 2006.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

Contro

Amministrazione resistente: Comando Regione Carabinieri Marche – Nucleo
Relazioni con il Pubblico

Fatto

Il Brigadiere, in servizio presso il Comando Legione Carabinieri “Marche” di Ancona, dopo avere presentato, in data 13 giugno 2006, istanza, di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità “broncopia ostruttiva”, ha chiesto numerose volte sia di potere accedere a documenti amministrativi sia di conoscere informazioni. Con ricorso del 20 aprile, ha chiesto a questa Commissione di ordinare all’amministrazione resistente l’esibizione ed il rilascio dei documenti contenuti nella pratica n. 867 del 2006 ed ad ogni altro documento relativo alla vicenda in esame.

Parte resistente ha inviato a questa Commissione il provvedimento del 27 aprile con il quale ha accolto l’istanza di accesso, ed ha invitato il Brigadiere a presentarsi presso gli uffici per potere estrarre copia dei chiesti documenti.

Diritto

Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile.

Il Comando Regione Carabinieri Marche – Nucleo Relazioni con il Pubblico ha inviato a questa Commissione il provvedimento di accoglimento dell’istanza di accesso, facendo così cessare la materia del contendere.

PQM

La Commissione dichiara l’improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Direzione Generale per le Risorse Umane – Ufficio IV

Fatto

....., dipendente del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, dopo che la Direzione Generale del Personale del Ministero dell'Istruzione ha rigettato l'istanza di mobilità interna verso l'Ufficio Scolastico Regione Abruzzo a causa del vincolo di permanenza settennale nella prima sede di servizio, previsto dal bando di gara, ha chiesto di essere trasferito presso l'Ufficio Scolastico Provinciale di Salerno.

Non avendo ricevuto, ancora, alcun riscontro, il 22 febbraio u.s., ha presentato istanza di accesso ai seguenti documenti: bandi di concorso, contratti di lavoro, domande di trasferimento, provvedimento di trasferimento e/o comando e pareri eventualmente resi in merito dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, relativi alle unità di personale,,,,,,, tutti trasferiti dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana presso altre sedi. Specifica il ricorrente che i chiesti documenti sono necessari per acquisire ogni utile elemento volto a dimostrare eventuali disparità di trattamento.

Avverso il silenzio provvedimento di rigetto, ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendo il rilascio e l'estrazione di copia dei documenti.

Parte resistente, con memoria del 28 aprile, ha comunicato di avere negato l'accesso ai chiesti documenti, con provvedimento del 24 marzo, sostanzialmente, per ragioni di tutela del diritto alla riservatezza dei controinteressati e affermando che i bandi di concorso ed i contratti di lavoro sono pubblici e facilmente reperibili.

Diritto

Il ricorso è inammissibile.

Ai sensi dell'art. 12, comma 4 lett. a) del d.P.R. n. 184 del 2006, al ricorso deve essere allegato il provvedimento impugnato, al fine di fornire a questa Commissione ogni elemento utile di valutazione. Non avendo il ricorrente allegato il provvedimento di diniego del 24 marzo, il ricorso è inammissibile.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 12, comma 7, lett. c) del d.P.R. n. 184 del 2006.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

Contro

Amministrazione resistente: Istituto Comprensivo del Comune di Frignano

Fatto

....., quale genitore di alunni frequentanti l'Istituto Comprensivo del Comune di Frignano ha chiesto, con istanza del 24 ottobre 2010, di potere accedere ai seguenti documenti:

- a. bilanci degli Istituti di scuola materna, elementari e medie, sia preventivi sia consuntivi, anno 2008;
- b. finanziamenti ottenuti a vario titolo, anno 2008;
- c. delibere di spesa per lo svolgimento delle attività didattiche e dei progetti, anno 2008;
- d. fatture di acquisto ed ogni documento di spesa attestante i costi sostenuti per forniture a vario titolo, anno 2008;
- e. documenti di carico e scarico di materiale didattico e per le pulizie.

Avverso il silenzio rigetto dell'amministrazione resistente, il ricorrente ha presentato ricorso al Difensore Civico della Regione Campania, il quale con provvedimento del 3 febbraio, ha dichiarato l'illegittimità del rifiuto opposto da parte resistente.

Parte resistente, con memoria del 26 aprile, ha comunicato che l'istanza del ricorrente è volta ad operare un controllo generalizzato sul proprio operato e che, in considerazione della natura assimilabile ad un "parere" delle decisioni del difensore civico, ha ritenuto di non emanare alcun provvedimento.

....., il 9 aprile, ha inviato un ricorso a questa Commissione affinché riesamini la vicenda ed assuma le conseguenti determinazioni.

Diritto

Il ricorso è inammissibile.

Ai sensi dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990, la scrivente Commissione è competente a riesaminare i provvedimenti di diniego, totale o parziale, o di differimento emanati dalle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato. Pertanto, la scrivente Commissione non è competente ad esprimersi avverso il comportamento inerte dell'amministrazione resistente.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile, per incompetenza.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

Contro

Amministrazione resistente: Ministero della Difesa – Direzione Generale della Sanità Militare

Fatto

..... è stato dichiarato idoneo al servizio sia dalla Commissione Medica Ospedaliera di Padova sia dalla Commissione Medica di 2^a istanza che lo ha visitato a seguito della presentazione di un ricorso gerarchico. Tale provvedimento confermativo è stato impugnato mediante Ricorso Straordinario al Capo dello Stato; al fine di potere esercitare il diritto di difesa, il ricorrente, il 5 marzo, ha chiesto all'amministrazione resistente di potere accedere alle relazioni da quest'ultima chieste alle Commissioni Mediche di Padova e di 2^a istanza, ed a quella predisposta per il Consiglio di Stato.

Avverso il silenzio rigetto dell'amministrazione resistente ha presentato ricorso a questa Commissione chiedendo il rilascio e l'estrazione di copia dei documenti.

Parte resistente, con memoria del 28 aprile, ha comunicato a questa Commissione di volere concedere l'accesso alla documentazione pervenuta dalla Commissione Medica di 2^a istanza di Milano, comprensiva degli atti impugnati. Precisa, poi, parte resistente di non avere chiesto la relazione alla Commissione Medica Ospedaliera di Padova e che la relazione ministeriale è ancora in via di predisposizione, atteso che la pratica è all'esame del Collegio Medico Legale. Aggiunge che provvederà ad inviare tale relazione al ricorrente non appena stilata. Infine, l'amministrazione resistente invita l'URP a volere dare riscontro al ricorrente, anche comunicando il contenuto della memoria inviata a questa Commissione.

Diritto

Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile.

Il Ministero della Difesa – Direzione Generale della Sanità Militare ha dichiarato di volere concedere l'accesso ai documenti dal medesimo detenuti, facendo così cessare la materia del contendere.

Con riferimento alla relazione della Commissione Medica Ospedaliera di Padova, parte resistente, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del d.P.R. n. 184 del 2006, avrebbe dovuto immediatamente trasmessa la richiesta di accesso all'amministrazione competente e darne comunicazione all'interessato.

PQM

La Commissione dichiara l'improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Centro regionale S. Alessio – Margherita di Savoia per i ciechi

Fatto

....., quale partecipante, esclusa in seguito all'espletamento della prova pratica, al concorso per titoli ed esami per n. 4 posti di autista accompagnatore per non vedenti (operatori servizi tecnico-logistici), ha chiesto, il 13 marzo u.s. di potere accedere ai seguenti documenti:

- a. atto di nomina della commissione esaminatrice dal quale si evidenzi la sua composizione;
- b. titoli dei membri della commissione esaminatrice;
- c. primo verbale redatto dalla commissione medesima;
- d. tracce preparate dalla commissione relative alla prova scritta ed alle modalità di svolgimento della prova pratica;
- e. le prove scritte svolte dagli altri concorrenti;
- f. i verbali dai quali si evidenzi l'istruttoria e *l'iter* logico seguito dalla commissione esaminatrice per l'attribuzione dei punteggi per ciascuna categoria, ivi compresi quelli di correzioni delle prove scritte;
- g. verbali dai quali si evidenzino gli adempimenti eseguiti dalla commissione, prima, durante e al termine delle prove sostenute dai concorrenti, fino alla data di presentazione dell'istanza di accesso.

Parte resistente, con provvedimento del 2 aprile ha concesso l'accesso ai documenti di cui al verbale n. 6 del 26 febbraio u.s. nel quale sono specificati i criteri adottati dalla commissione per l'espletamento della prova pratica.

Avverso il provvedimento di parziale rigetto, ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendo il rilascio e l'estrazione di copia dei documenti.

Parte resistente, con memoria del 28 aprile, ha comunicato di avere negato l'accesso ai chiesti documenti, perché, al momento della presentazione dell'istanza di accesso la procedura concorsuale era ancora in via di svolgimento. Comunica, ancora, l'amministrazione di avere nominato dei funzionari interni, quali componenti la commissione; conseguentemente, poiché la nomina della commissione esaminatrice ed i requisiti dei commissari non sono regolamentate nel bando di concorso, parte resistente ritiene non sussistente, in capo alla ricorrente, l'interesse ad accedere a tali documenti.

Con riferimento ai documenti relativi alle valutazioni delle prove pratiche degli altri candidati, l'amministrazione resistente riferisce di non possedere alcun documento relativo a tale prova, se non la griglia valutativa di riferimento, già consegnata alla ricorrente.

Comunica, infine, parte resistente che la ricorrente ha presentato una successiva istanza di accesso il 13 aprile u.s. avente ad oggetto i medesimi documenti già chiesti con istanza del 13 marzo ed altri documenti.

Diritto

La ricorrente, quale partecipante alla procedura concorsuale indicata nella narrativa in fatto, ha chiesto di potere accedere a numerosi documenti alla medesima relativi.

In particolare, con riferimento ai documenti di cui alle lett. a), b) e g) nessun dubbio sussiste in ordine alla titolarità in capo alla ricorrente di un interesse ad accedere a tali documenti. L'estraneità di tale procedura al bando di gara non vale a escluderli dal procedimento concorsuale e, dunque, dall'accesso.

Sulla base dei documenti allegati al presente ricorso, non è chiaro se la selezione in esame sia stata effettuata anche sulla base di una prova scritta. In caso positivo e qualora la medesima si sia conclusa al momento della presentazione dell'istanza, la ricorrente è titolare di un interesse ad accedere ai documenti di cui alle lett. d) ed e), configurabile come accesso endoprocedimentale, di cui all'art. 10 della legge n. 241 del 1990.

In tema di concorsi pubblici, inoltre, copiosa giurisprudenza sia del giudice amministrativo sia di questa Commissione, afferma la pressoché totale accessibilità dei documenti formati dalla commissione esaminatrice e prodotti dagli altri candidati. A tale riguardo, di recente, il T.A.R. Lazio si è così espresso "Le domande ed i documenti prodotti dai candidati, i verbali, le schede di valutazione e gli stessi elaborati costituiscono documenti rispetto ai quali deve essere esclusa in radice l'esigenza di riservatezza a tutela dei terzi, posto che i concorrenti, prendendo parte alla selezione, hanno evidentemente acconsentito a misurarsi in una competizione di cui la comparazione dei valori di ciascuno costituisce l'essenza. Tali atti, quindi, una volta acquisiti alla procedura, escono dalla sfera personale dei partecipanti che, pertanto, non assumono la veste di controinteressati in senso tecnico nel presente giudizio" (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 8 luglio 2008, n. 6450).

Con riferimento ai documenti di cui alla lett. f) si ritiene che possa essere concesso l'accesso ai verbali della commissione relativi all'attribuzione dei punteggi delle prove sostenute fino al momento della presentazione dell'istanza; infatti, l'ostensione di ulteriori documenti potrebbe inficiare la competizione tra i candidati.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie con i limiti di cui in motivazione e, per l'effetto, invita l'amministrazione, entro trenta giorni, a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Movimento per la Sicurezza – Sindacato della Polizia di Stato –
Segreteria Provinciale di Udine

Contro

Amministrazione resistente: Questura di Udine – Ufficio di Gabinetto

Fatto

....., quale segretario generale provinciale di Udine del sindacato di Polizia di Stato, Movimento per la Sicurezza, il 19 febbraio u.s. ha presentato alla Questura di Udine istanza di accesso alle proposte ed al conferimento di premi, comprensivi di note di compiacimento del Questore di Udine, premi in denaro, lodi, encomi, encomi solenni, per gli anni 2007, 2008 e 2009 al personale in forza alla Questura di Udine.

Motiva il ricorrente che i chiesti documenti sono necessari per verificarne la corretta tenuta ed acquisire elementi, eventualmente, utili per attivare iniziative a tutela degli interessi dei poliziotti estromessi dai benefici. Precisa il ricorrente che l'interesse ad accedere ai chiesti documenti è *in re ipsa*, considerato che riguardano denaro pubblico.

Parte resistente, con provvedimento del 15 marzo u.s., ha negato l'accesso ai chiesti documenti evidenziando il carattere generico dell'istanza e l'intento di attuare un controllo generalizzato sul proprio operato. Motiva, ancora, parte resistente che, ai sensi del d.P.R. n. 164 del 2002, l'attività premiale non rientra tra le materie oggetto di relazioni con le OOSS del personale della Polizia di Stato.

Avverso il provvedimento di diniego dell'amministrazione resistente, il ricorrente ha presentato ricorso a questa Commissione chiedendo il rilascio e l'estrazione di copia dei documenti.

Parte resistente, con memoria del 27 aprile, oltre a ribadire le ragioni a sostegno del proprio diniego, ha comunicato che l'associazione sindacale è priva di rappresentatività, atteso che ai sensi di alcune circolari del 2003, le relazioni sindacali sono riservate ai soggetti sindacali unitari e alle Federazioni quale soggetto unico, mai alle singole sigle che le compongono. In particolare, l'associazione ricorrente è federata con la UIL PS., a sua volta federata con il SUP e Italia Sicura – ANIP, tutte insieme componenti la Federazione SP. L'associazione ricorrente, in particolare, conta tre iscritti. La formulazione dell'istanza, inoltre, rende impossibile verificare l'esistenza di un mandato all'associazione da parte dei singoli iscritti.

Diritto

Il ricorso è inammissibile.

Secondo il costante orientamento della giurisprudenza amministrativa e di questa Commissione, "sussiste il diritto dell'organizzazione sindacale ad esercitare il diritto di accesso per la cognizione di documenti che possano coinvolgere sia le prerogative del sindacato quale istituzione esponenziale di una determinata categoria di lavoratori, sia le posizioni di lavoro di singoli iscritti nel cui interesse e rappresentanza opera l'associazione. Rileva, infatti, un duplice profilo di legittimazione che consente di

azionare il diritto di accesso da parte delle organizzazioni sindacali sia *iure proprio*, sia a tutela di interessi giuridicamente rilevati della categoria rappresentata. Detta sfera di legittimazione, non può, tuttavia, tradursi in iniziative di preventivo e generalizzato controllo dell'intera attività dell'amministrazione. Tale preclusione è espressamente codificata all'art. 24, comma terzo, della legge n. 241/90, nel testo novellato dall'art. 16 della legge n. 15/2005, in base al quale non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni. Pertanto, la domanda di accesso, ancorché esplicita in esercizio della prerogative dell'organizzazione sindacale soggiace al filtro dell'esistenza di un interesse diretto, concreto e attuale corrispondente ad un situazione giuridicamente tutelata che trovi collegamento nel documento che si vuole conoscere." (C.d.S., Sez. VI, 6 marzo 2009, n. 1351).

Nella fattispecie in esame, l'associazione ricorrente è priva di un interesse ad accedere ai chiesti documenti atteso che l'attività premiale non rientra tra le materie oggetto di relazioni con le organizzazioni sindacali, ai sensi del d.P.R. n. 164 del 2002. L'istanza, inoltre, ha carattere esplorativo finalizzata a ricercare eventuali disparità di trattamento tra dipendenti e assumere eventuali iniziative a tutela dei poliziotti estromessi dai benefici.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Dott.ssa

contro

Amministrazione resistente: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti –
Direzione generale del personale e degli affari generali

Fatto

La dott.ssa, dirigente del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in servizio con la qualifica di Provveditore aggiunto presso la sede coordinata di Genova, nel mese di novembre 2009 ha presentato domanda di assegnazione, mediante procedura di interpello, per tre uffici dirigenziali di II livello della sede di Roma. Non essendo stata presa in considerazione per nessuna delle tre sedi, in data 7 gennaio u.s. ha formulato domanda di accesso agli atti relativi alle assegnazioni disposte nelle suindicate sedi, con particolare riferimento alle domande presentate ed ai relativi *curricula*. Parte resistente, con nota del 4 febbraio 2010, ha dato seguito all'istanza di accesso dell'odierna ricorrente chiedendole di indicare più nel dettaglio i documenti oggetto della domanda. La dott.ssa, con nota dell'11 febbraio successivo, riscontrava la nota di parte resistente ritenendo di aver già sufficientemente dettagliato la propria istanza e insistendo per l'ostensione dei documenti. L'amministrazione, nei trenta giorni successivi, non ha dato riscontro all'integrazione della domanda di accesso dell'11 febbraio; pertanto, in data 26 marzo la Dott.ssa ha presentato ricorso (pervenuto il successivo 6 aprile) chiedendone l'accoglimento.

Diritto

La Commissione rileva preliminarmente la presenza di soggetti controinteressati non individuabili dalla richiedente al momento della presentazione della domanda di accesso nelle persone di coloro cui si riferiscono le domande ed i *curricula* relativi all'assegnazione delle sedi di Roma e ai quali il gravame va notificato da parte dell'amministrazione resistente.

PQM

La Commissione, per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, ai sensi dell'art. 3 del d.P.R. n. 184, 12 aprile 2006, considerato che dall'esame degli atti risulta la presenza di controinteressati allo stato non individuabili, invita l'amministrazione a notificare loro il gravame ai sensi dell'art. 12, comma 5, d.P.R. n. 184/2006.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig.

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Difesa – Comando aeronautica
militare di Roma – Infermeria principale

Fatto

Il sig. in data 10 marzo 2010 ha formulato istanza nei confronti di parte resistente tesa a prendere visione ed estrarre copia del telefax relativo alla sottoposizione dell'odierno ricorrente a visita presso l'I.M.L.. L'amministrazione non ha fornito riscontro all'istanza nei trenta giorni successivi; pertanto, contro il silenzio rigetto formatosi, l'..... in data 16 aprile ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento.

Diritto

Il ricorso è fondato e merita di essere accolto.

Quanto alla sussistenza di un qualificato interesse all'accesso in capo all'odierno ricorrente, questa Commissione non nutre alcun dubbio, essendo il documenti oggetto dell'istanza relativo a procedimento concernente la posizione giuridica dello stesso richiedente. Non ravvisandosi, pertanto, alcun motivo per negare l'accesso alla documentazione richiesta, il ricorso deve trovare accoglimento.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione entro trenta giorni a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig.

contro

Amministrazione resistente: Questura di L'Aquila

Fatto

Il sig., a seguito di provvedimento di ammonimento notificatogli dalla Questura resistente il 19 marzo u.s., in data 20 marzo 2010 ha presentato domanda di accesso a tutti i documenti posti a fondamento della misura questorile. Parte resistente ha negato l'accesso con nota datata 23 marzo u.s. ritenendo la documentazione sottratta all'esercizio del diritto di accesso, in quanto relativa ad attività di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e di prevenzione della criminalità. Contro tale diniego, il ha presentato in data 19 aprile ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento. Con nota difensiva acquisita in data 30 aprile, parte resistente insiste per il rigetto del gravame.

Diritto

Il ricorso è infondato.

Il provvedimento impugnato, invero, si fonda sul rilievo che i documenti domandati rientrano tra quelli esclusi dal combinato disposto dell'art. 24, legge n. 241/90 con l'art. 3 del D.M. n. 415/90. Tali disposizioni effettivamente fanno riferimento all'esigenza, ritenuta sovraordinata alle ragioni dell'accidente, di tutelare le attività poste in essere dalle forze dell'ordine in merito alla prevenzione ed alla repressione della criminalità. Considerato che l'ammonimento emesso nei confronti del si basa, evidentemente, su attività investigative prodromiche alla tutela dei suddetti interessi, il diniego opposto da parte resistente è legittimo e, conseguentemente, il ricorso è da respingere.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo respinge.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig.

contro

Amministrazione resistente: Questura di Napoli

Fatto

Il sig., a seguito di avviso orale notificatogli dalla questura di Napoli nel mese di novembre 2009, in data 3 marzo 2010 ha presentato domanda di accesso ai documenti posti a fondamento del diniego di revoca del provvedimento di avviso orale. Parte resistente ha negato l'accesso con nota datata 8 marzo u.s. ritenendo la documentazione sottratta all'esercizio del diritto di accesso, in quanto relativa ad attività di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e di prevenzione della criminalità. Contro tale diniego, il ha presentato in data 2 aprile (pervenuto il 7 aprile) ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento. Con nota del 19 aprile, pervenuta alla scrivente il successivo 21 aprile, parte resistente ha svolto le proprie difese insistendo per il rigetto del gravame.

Diritto

Il ricorso è infondato.

Il provvedimento impugnato, invero, fonda il diniego sull'istanza di accesso prodotta dall'odierno ricorrente sul rilievo che i documenti domandati rientrano tra quelli esclusi dal combinato disposto dell'art. 24, legge n. 241/90 con l'art. 3 del D.M. n. 415/90. Tali disposizioni effettivamente fanno riferimento all'esigenza, ritenuta sovraordinata alle ragioni dell'accedente, di tutelare le attività poste in essere dalle forze dell'ordine in merito alla prevenzione ed alla repressione della criminalità. Considerato che l'avviso orale emesso nei confronti del si basa, evidentemente, su attività investigative prodromiche alla tutela dei suddetti interessi, il diniego opposto da parte resistente è legittimo e, conseguentemente, il ricorso è da respingere.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo respinge.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig.

contro

Amministrazione resistente: INPDAP – Sede di Roma

Fatto

Il sig. riferisce di aver presentato, in data 18 febbraio 2010, istanza di accesso ai documenti relativi al procedimento di rideterminazione della propria pensione senza ottenere risposta nei trenta giorni successivi alla presentazione della domanda ostensiva. Pertanto, in data 17 aprile u.s., ha presentato ricorso alla scrivente Commissione contro il silenzio rigetto, chiedendone l'accoglimento.

Diritto

Il ricorso è fondato e va accolto. Nessun dubbio sulla legittimazione del ricorrente atteso che la documentazione oggetto della richiesta di accesso lo riguarda direttamente e che l'accesso nella fattispecie in esame è del tipo endoprocedimentale, per il quale l'orientamento del giudice amministrativo è costante nel senso che "...il soggetto la cui posizione giuridica è incisa da un provvedimento amministrativo, null'altro deve dimostrare, per legittimare *l'actio ad exhibendum* nei confronti degli atti e documenti formati nel relativo procedimento, se non la sua veste di destinatario del provvedimento stesso, posto che, in questo caso, l'interesse «giuridicamente rilevante» risulta già normativamente qualificato dagli art. 9 e 10 legge n. 241 del 1990" (così, C.d.S., Sez. VI, 13 aprile 2006, n. 2068). Pertanto, trattandosi nel caso di specie di documenti relativi al procedimento inerente la rideterminazione della propria posizione pensionistica, il ricorrente ha diritto di prendere visione ed estrarre copia della documentazione domandata.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione entro trenta giorni a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Dott.

contro

Amministrazione resistente: Università degli Studi di Verona – Direzione
finanza e controllo

Fatto

Il dott., iscritto al II anno del dottorato di ricerca in Diritto costituzionale italiano e comparato, in data 22 febbraio 2010 ha formulato istanza nei confronti di parte resistente tesa a prendere visione ed estrarre copia dei ratei di borsa di dottorato percepiti nell'anno 2009, al fine di verificare l'integrale corresponsione dell'importo spettante al richiedente. L'amministrazione non ha fornito riscontro all'istanza nei trenta giorni successivi; pertanto, contro il silenzio rigetto formatosi, il ha presentato in data 6 aprile ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento. In data 26 aprile parte resistente ha trasmesso nota difensiva nella quale si dà atto della spedizione al ricorrente dei documenti richiesti.

Diritto

Preliminarmente la Commissione, preso atto della nota del 26 aprile u.s. di parte resistente di cui alle premesse in fatto, dichiara cessata la materia del contendere.

PQM

La Commissione dichiara l'improcedibilità del ricorso per cessata materia del contendere.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig.ra

contro

Amministrazione resistente: Istituto comprensivo – Formia,
Ventotene

Fatto

La sig.ra, nella qualità di esercente la potestà genitoriale sul minore, riferisce di aver presentato in data 15 febbraio 2010 domanda di accesso ad una serie di documenti connessi alle valutazioni formulate nei confronti del figlio relativamente all'insegnamento della lingua inglese ed alla condotta tenuta dallo stesso nel primo quadrimestre dell'anno scolastico in corso. Parte resistente, con nota del 4 marzo 2010 (consegnata all'odierna ricorrente il successivo 5 marzo) concedeva parzialmente l'accesso, negandolo con riferimento alle motivazioni poste a fondamento dei voti espressi nei confronti del figlio della ricorrente nonché alle note disciplinari ed ai sette in condotta attribuiti nella classe del minore. La ricorrente reiterava la propria domanda di accesso in data 18 marzo e, da ultimo, in data 8 aprile. Parte resistente confermava il diniego parziale con provvedimento del 9 aprile. In data 10 aprile, pertanto, la ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento. Il 19 aprile parte resistente ha trasmesso memoria difensiva insistendo per il rigetto del gravame. In data 27 aprile la ricorrente ha trasmesso un'integrazione al precedente ricorso, chiedendo nello specifico altra documentazione riguardante il figlio della, già contemplata nell'originaria domanda di accesso *sub specie* di atti connessi.

Diritto

Rileva preliminarmente la Commissione la tardività della presentazione del ricorso. L'articolo 12, comma 2, d.P.R. n. 184/2006, invero, dispone che il gravame avverso provvedimenti di diniego e/o differimento dell'accesso debba essere presentato nei trenta giorni successivi alla piena conoscenza del provvedimento impugnato o alla formazione del silenzio. Nel caso di specie, si osserva che il provvedimento di diniego che avrebbe dovuto essere impugnato tempestivamente era quello datato 4 marzo e comunicato all'istante il giorno successivo. Le successive diffide, invero, hanno prodotto unicamente un atto di conferma del precedente diniego che, in quanto, tale, non è suscettibile di far decorrere nuovamente i termini decadenziali per la proposizione del gravame. Pertanto, considerato che il primo provvedimento di diniego reca la data del 4 marzo 2009 (comunicato alla ricorrente il 5 marzo 2010) e che il gravame è del 10 aprile 2010, tale termine è decorso. Tale profilo rende irricevibile anche l'integrazione all'atto introduttivo del 27 aprile di cui alle premesse in fatto.

PQM

PLENUM 4 MAGGIO 2010

La Commissione dichiara irricevibile il ricorso ai sensi dell'art. 12, comma 8, del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184, salva la facoltà dell'interessato di ripresentare istanza di accesso.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig.

contro

Amministrazione resistente: Ministero per i beni e le attività culturali – Direzione generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale – Servizio II

Fatto

Il sig. riferisce di aver presentato domanda di accesso agli atti relativi alla valutazione formulata da una Commissione esaminatrice istituita presso il Ministero resistente della prova orale sostenuta dall'istante nell'ambito di un concorso pubblico. La prima domanda di accesso è stata formulata nel mese di novembre 2009; dopo contatti telefonici con personale degli uffici di parte resistente il, su invito dell'Amministrazione resistente, in data 12 gennaio 2010, reiterava la propria istanza ottenendo, tramite posta elettronica, quanto richiesto il successivo 14 gennaio. In particolare, parte resistente trasmetteva il verbale delle operazioni svolte dalla Commissione esaminatrice nella seduta dell'8 ottobre 2009. Ad accesso effettuato, il, ritenendo parzialmente satisfattiva l'esibizione documentale di parte resistente, in data 14 gennaio 2010 formulava nuova domanda di accesso ai bigliettini contenenti le domande estratte e rivolte al candidato nonché all'estratto del testo di lingua inglese sottoposto al medesimo per la relativa traduzione. Non avendo ricevuto risposta a tale nuova domanda di accesso in data 15 marzo u.s. diffidava parte resistente ad adempiere. Essendo anche tale ultimo sollecito rimasto inevaso, in data 15 aprile il ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento.

Diritto

Rileva preliminarmente la Commissione la tardività della presentazione del ricorso. L'articolo 12, comma 2, d.P.R. n. 184/2006, invero, dispone che il gravame avverso provvedimenti di diniego e/o differimento dell'accesso debba essere presentato nei trenta giorni successivi alla piena conoscenza del provvedimento impugnato o alla formazione del silenzio. Si osserva, inoltre, che il *dies a quo* per il computo del termine decadenziale ai fini della presentazione del ricorso di cui all'art. 25, legge n. 241/90 nel caso di specie decorreva dalla nuova domanda di accesso formulata il 14 gennaio 2010 e dal conseguente silenzio rigetto dell'amministrazione maturato il successivo 14 febbraio. A nulla vale il successivo atto di diffida datato 15 marzo 2010, anche perché, a ritenere diversamente, il termine di cui sopra potrebbe essere continuamente riaperto da eventuali atti di diffida ad adempiere successivi allo spirare del termine stesso. Pertanto, il termine decadenziale per il ricorso nel caso di specie è scaduto il 15 marzo 2010 e il ricorso deve essere dichiarato irricevibile.

PQM

PLENUM 4 MAGGIO 2010

La Commissione dichiara irricevibile il ricorso, ferma restando la facoltà del ricorrente di reiterare la domanda d'accesso, ai sensi dell'art. 12, comma 8, del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig.

contro

Amministrazione resistente: Comune di Rieti

Fatto

Il Sig. riferisce di aver presentato, in data 1 marzo 2010 ha presentato richiesta di accesso a documenti concernenti un sinistro stradale che ha visto coinvolto il medesimo istante. Parte resistente, con nota del 24 marzo u.s., ha negato l'accesso sostenendo la natura di atti interni dei documenti domandati. Pertanto, in data 14 aprile 2010, il ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento. In data 27 aprile il Comune resistente ha trasmesso le proprie difese.

Diritto

La Commissione rileva preliminarmente la propria incompetenza rispetto alla richiesta formulata dal ricorrente avverso il diniego del Comune resistente.

A tale specifico riguardo si rileva che dal combinato disposto degli articoli 25, comma 4, legge n. 241/90 e 12 d.P.R. n. 184/2006, si evince come questa Commissione sia competente a decidere sui ricorsi presentati dal destinatario di un provvedimento di diniego di accesso ovvero, in caso di determinazione che consente l'accesso, presentati dal soggetto controinteressato, a condizione, però, che l'amministrazione decidente partecipi delle caratteristiche proprie di quelle centrali e periferiche dello Stato.

Qualora, viceversa, si tratti di impugnare un provvedimento emanato da un'amministrazione locale, come nel caso di specie, il ricorso, ai sensi del citato articolo 25, dovrà essere indirizzato al Difensore Civico competente per ambito territoriale.

PQM

La Commissione, rilevata la propria incompetenza, dichiara inammissibile il ricorso.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig.ra

contro

Amministrazione resistente: Questura di L'Aquila

Fatto

La Sig.ra, a seguito di provvedimento di ammonimento notificatogli dalla Questura resistente il 19 marzo u.s., in data 20 marzo 2010 ha presentato domanda di accesso a tutti i documenti posti a fondamento della misura questorile. Parte resistente ha negato l'accesso con nota datata 23 marzo u.s. ritenendo la documentazione sottratta all'esercizio del diritto di accesso, in quanto relativa ad attività di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e di prevenzione della criminalità. Contro tale diniego, la sig.ra in data 19 aprile ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento. Con nota difensiva acquisita in data 30 aprile, parte resistente insiste per il rigetto del gravame.

Diritto

Il ricorso è infondato.

Il provvedimento impugnato, invero, si fonda sul rilievo che i documenti domandati rientrano tra quelli esclusi dal combinato disposto dell'art. 24, legge n. 241/90 con l'art. 3 del D.M. n. 415/90. Tali disposizioni effettivamente fanno riferimento all'esigenza, ritenuta sovraordinata alle ragioni dell'accidente, di tutelare le attività poste in essere dalle forze dell'ordine in merito alla prevenzione ed alla repressione della criminalità. Considerato che l'ammonimento emesso nei confronti dell'odierna ricorrente costituisce l'epilogo di attività investigative prodromiche alla tutela dei suddetti interessi, il diniego opposto da parte resistente è legittimo e, conseguentemente, il ricorso è da respingere.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo respinge.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: prof C.A.

contro

Amministrazione resistente: Ufficio scolastico regionale – Toscana

Fatto

Il prof. C.A., docente all'I.S.I.S. "....." di (LI) ha presentato l'11 marzo 2010 all'Ufficio scolastico regionale della Toscana istanza di accesso

- alla relazione dell'ispettore dott. C.V. in esito alla visita presso l'I.S.I.S. "....." di del 18 e 19 febbraio 2009
- e alla relazione sul suo conto dell'allora dirigente scolastico prof. R.B..

Non avendo ottenuto risposta dall'amministrazione il ricorrente ha presentato ricorso a questa Commissione il 12 aprile 2010.

Il 23 aprile 2010 sono pervenute alla scrivente due note, una di parte ricorrente e una di parte resistente, che comunicano essere avvenuto l'accesso a tutta la documentazione richiesta.

PQM

La Commissione dichiara improcedibile il ricorso per cessazione della materia del contendere.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: sig. L.E.

contro

Amministrazione resistente: INPS

Fatto

Il sig. L.E. ha presentato, il 20 febbraio 2010, all'amministrazione resistente istanza di accesso ai dati relativi alla posizione lavorativa dei signori A.P. e O.P., entrambi testimoni in due processi penali in cui il ricorrente è coinvolto, per difendere i propri interessi giuridici innanzi alla Corte d'appello di Roma. L'INPS ha negato l'accesso con provvedimento datato 24 febbraio 2010, in base alla normativa sulla tutela dei dati personali, ritenendolo lesivo della sfera giuridica di riservatezza di terzi. Il sig. L.E. ha ripresentato istanza di accesso il 4 marzo 2010, ottenendo dall'INPS, in data 8 marzo 2010, un secondo diniego. Contro tale determinazione il sig. L.E. ha presentato ricorso alla scrivente l' 8 marzo 2010, chiedendone l'accoglimento. La Commissione, nel plenum del 16 marzo 2010, ha dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 12 comma 7, lett. c) del d.P.R. n. 184/2006, in quanto mancante delle ricevute dell'avvenuta spedizione di copia del ricorso ai contro interessati..

Il 7 aprile 2010 il sig. L.E. ha reiterato all'amministrazione resistente istanza volta a conoscere la posizione lavorativa dei signori A.P. e O.P. nel periodo dal 24 ottobre 1998 al 7 novembre 1998 ed, in aggiunta, il nominativo del datore di lavoro dei medesimi, col motivo della difesa dei propri interessi giuridici innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo e alla Corte d'appello di Roma, intendendo il ricorrente chiedere la revisione di uno o entrambi i processi sopra scritti, oggi conclusi.

Parte resistente ha negato l'accesso il 23 aprile 2010 con motivi diversi da quelli dei precedenti dinieghi, sostenendo che il diritto di accesso non può essere utilizzato "come rimedio per consentire la conoscenza di dati che la pubblica amministrazione detiene, da parte di chi neppure indirettamente è coinvolto nel procedimento amministrativo. Né tantomeno può essere rivolto alla preconstituzione di mezzi di prova da produrre in un giudizio rispetto al quale l'amministrazione è del tutto estranea."

Contro tale determinazione il sig. L.E. ha presentato ricorso alla scrivente, in data 24 aprile 2010, chiedendone l'accoglimento.

Diritto

La Commissione osserva quanto segue.

La motivazione adottata da parte resistente sulla mancanza di titolarità del diritto di accesso in capo all'odierno ricorrente è priva di fondamento, atteso che l'art. 22 comma 1 della legge n. 241/90 qualifica come titolari dell'interesse all'accesso tutti i soggetti privati che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso. La verifica di tali presupposti dell'interesse legittimante l'accesso porta a risultati favorevoli all'accedente ogni qual volta sia possibile accertare che la sua sfera giuridica possa beneficiare di una qualche utilità dalla presa visione o dall'estrazione di copia della documentazione.

Nel caso di specie il menzionato collegamento può ritenersi esistente, atteso che dalla conoscenza di quanto domandato il ricorrente potrebbe ricavare elementi utili per tutelare i propri interessi giuridici.

Priva di pregio appare anche l'affermazione della stessa parte resistente secondo la quale il diritto di accesso non può essere rivolto alla precostituzione di mezzi di prova da produrre in un giudizio rispetto al quale l'amministrazione è del tutto estranea, posto che, ai sensi dell'art. 24 comma 7 della legge n. 241/90, deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Ed, infatti, il giudice amministrativo di prime cure, in una fattispecie simile all'odierna, ha affermato essere illegittimo il diniego opposto all'istanza di accesso basato sull'assunto che il relativo diritto non sussiste quando l'esame documentale è strumentale alla predisposizione di mezzi di prova in una controversia tra privati alla quale l'amministrazione è estranea (T.A.R. Veneto, Sez. III, sentenza n. 4307 del 20/12/2005).

Rimane poi inteso che quanto richiesto è accessibile solo se ha forma di documento amministrativo, dato che, ai sensi dell'art. 22 comma 4 della legge n. 241/90, (e salvo quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 in materia di accesso a dati personali da parte della persona cui i dati si riferiscono) "non sono accessibili le informazioni in possesso di una pubblica amministrazione che non abbiano forma di documento amministrativo", così come definito dall'art. 22 comma 1 lettera d) della legge n. 241/90, e posto che l'art. 2, comma 2, del d.P.R. n. 184/2006 dispone, inoltre, che "la pubblica amministrazione non è tenuta ad elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste di accesso".

Per quanto riguarda l'odierno gravame, pertanto, mentre non appare accessibile l'indicazione dei nominativi dei datori di lavoro, appaiono accessibili le posizioni lavorative richieste dal ricorrente, qualora siano effettivamente contenute in documenti amministrativi detenuti dall'amministrazione resistente.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso, nei limiti di cui in motivazione, e per l'effetto invita l'Amministrazione a riesaminare la questione, entro trenta giorni, sulla base delle considerazioni svolte.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: S.r.l.

contro

Amministrazione resistente: Comune di Veniano (CO)

Fatto

La signora in qualità di legale rappresentante della S.r.l. ha presentato l'8 gennaio 2010 al Comune di Veniano richiesta di accesso agli atti inerenti l'impianto di prevenzione e sicurezza parafulmini anti-impatto installato nell'edificio comunale e in altre strutture del Comune, e in particolare all'atto prodromico allo smantellamento dell'impianto stesso.

Avendo il Comune negato l'accesso con provvedimento dell'8 febbraio 2010 parte ricorrente ha adito questa Commissione in data 12 marzo 2010.

Il 20 aprile 2010 parte resistente ha prodotto a questa Commissione una memoria in cui spiega i motivi del denegato accesso.

Diritto

La Commissione rileva preliminarmente la propria incompetenza rispetto alla richiesta formulata dal ricorrente avverso il Comune di Veniano.

A tale specifico riguardo si rileva che dal combinato disposto dell'articolo 25, comma 4, legge n. 241/90 e dell'articolo 12 d.P.R. n. 184/2006, si evince come questa Commissione sia competente a decidere sui ricorsi presentati dal destinatario di un provvedimento di diniego espresso o tacito di accesso, ovvero, in caso di determinazione che consente l'accesso, presentati dal soggetto controinteressato, a condizione, però, che l'amministrazione decidente partecipi delle caratteristiche proprie di quelle centrali e periferiche dello Stato.

Qualora, viceversa, si tratti di impugnare un provvedimento emanato da un'amministrazione locale, come nel caso di specie, il ricorso, ai sensi del citato articolo 25 legge n. 241/90, dovrà essere indirizzato al Difensore civico competente per ambito territoriale.

PQM

La Commissione, rilevata la propria incompetenza, dichiara inammissibile il ricorso.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: sig.

contro

Amministrazione resistente: Istituto comprensivo scolastico di

(LO)

Fatto

Il signor ha presentato il 18 marzo 2010 all'ICS di istanza di accesso agli estremi del bando, criteri, limiti e procedure definite dal Consiglio d'istituto relativi al procedimento amministrativo di conferimento di incarichi di esperto esterno per attività di docenza, con il motivo dell'interesse ad agire per la tutela di situazione giuridicamente rilevante nell'ipotesi di mancato rispetto della normativa sulle assunzioni nelle amministrazioni pubbliche, essendo egli in possesso dei requisiti previsti per l'accesso al conferimento di incarichi di esperto esterno per l'attività didattica.

Parte resistente il 30 marzo 2010 con nota ha segnalato all'istante di non ritenere sufficiente l'interesse manifestato per ottenere l'accesso, e che è necessario indicare specificamente di quali atti si richiede visione.

A seguito della nota ricevuta dall'Amministrazione il ricorrente ha presentato il 7 aprile 2010 a questa Commissione ricorso contro il diniego di accesso, chiedendone l'accoglimento.

Parte resistente ha fatto pervenire alla scrivente il 26 aprile 2010 una memoria in cui riassume le sue ragioni, e specifica che il non ha mai presentato domanda per ottenere incarichi di esperto esterno.

Diritto

La Commissione osserva quanto segue.

Il nuovo art. 22 della legge n. 241/90, come novellato dalla legge n. 15/2005, afferma che l'interesse del titolare del diritto di accesso deve essere diretto, ossia personale e appartenente alla sfera dell'interessato; concreto, con riferimento alla necessità di un collegamento tra il soggetto ed un bene della vita coinvolto dall'atto o documento; attuale, con riferimento alla richiesta di accesso ai documenti; e corrispondente ad una situazione giuridicamente rilevante e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

L'interesse dell'odierno ricorrente ad accedere ai documenti richiesto non presenta il carattere della concretezza e dell'attualità: egli, pur possedendo, in via del tutto astratta, i requisiti per partecipare alla selezione di esperti esterni per l'attività didattica, non ha mai presentato domanda per ottenere gli incarichi stessi. Quella del ricorrente non si qualifica quindi come una situazione giuridicamente rilevante, per cui si deve escludere, ai sensi dell' art. 22, comma 1, lettera b) della legge n. 241/90, la sussistenza del diritto di accesso fatto valere dal ricorrente.

PQM

PLENUM 4 MAGGIO 2010

La Commissione, esaminato il ricorso, lo respinge.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: primo maresciallo

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Difesa

Fatto

Il primo maresciallo, con nota pervenuta il 19 aprile 2010, dopo una serie di dichiarazioni connesse a rapporti intercorsi fra il e il Ministero della difesa, chiede a questa Commissione il decreto del ministero della difesa col quale è stata consentita la visita per l'assegno di incollocabilità e il parere favorevole per la visita di aggravamento, il D.M. n. 1769 del 10 novembre 2009.

Diritto

L'odierna istanza formulata dal è inammissibile in quanto priva dei requisiti di cui all'art. 12 comma 3 lettera b) e c) del d.P.R. n. 184/2006, ovvero la sommaria esposizione dell'interesse al ricorso e la sommaria esposizione dei fatti.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Maresciallo aiutante sostituto ufficiale di pubblica sicurezza

.....

contro

Amministrazione resistente: Ministero della difesa – direzione generale per il personale militare

Fatto

Il maresciallo aiutante, avendo partecipato alla procedura selettiva per titoli per il conferimento della qualifica di luogotenente per l'anno 2009, ha presentato il 27 febbraio 2010 al Nucleo relazioni con il pubblico del Comando legione Carabinieri "Emilia Romagna" di Bologna richiesta di accesso ai seguenti documenti:

- verbali e/o documenti equipollenti redatti da ciascun componente della Commissione valutazione e avanzamento del Comando generale dell'arma dei carabinieri nella valutazione dei precedenti di servizio e dei titoli che hanno portato all'attribuzione al ricorrente del punteggio (in forma analitica) relativo alla procedura selettiva per titoli per il conferimento della qualifica di luogotenente per l'anno 2009;

- documenti dai quali si evinca il metodo (criteri e parametri) e l'elenco complessivo dei punteggi (utilizzati per la valutazione dei precedenti di servizio e di tutti i titoli valutabili) impiegati per la formazione della graduatoria in argomento;

- documentazione di cui al primo alinea relativa ai marescialli aiutanti sostituti ufficiali di pubblica sicurezza,, e, interessati dalla medesima procedura di avanzamento e che seppur iscritti a un numero di ruolo successivo hanno riportato un punteggio di merito superiore allo scrivente;

indicando come motivo il fine di tutelare i propri interessi nelle sedi opportune.

La richiesta di accesso è stata trasmessa dal Nucleo relazioni con il pubblico del Comando legione Carabinieri "Emilia Romagna" di Bologna alla Commissione valutazione e avanzamento del Comando generale dell'arma dei carabinieri e da quest'ultima, dandone notizia al ricorrente, è stata trasmessa alla Direzione generale per il personale militare del Ministero della difesa, individuata come responsabile del procedimento.

Non avendo ottenuto risposta dall'Amministrazione il maresciallo aiutante ha presentato ricorso a questa Commissione il 26 aprile 2010, chiedendone l'accoglimento.

Il 27 aprile 2010 il Nucleo relazioni con il pubblico del Comando legione Carabinieri "Emilia Romagna" di Bologna ha presentato una nota a questa Commissione in cui dichiara di non aver ricevuto alcuna comunicazione dal Ministero della difesa circa l'esito della richiesta di accesso dell'odierno ricorrente.

Diritto

La Commissione osserva quanto segue.

Al ricorso non sono allegati le ricevute dell'avvenuta spedizione, con raccomandata con avviso di ricevimento, di copia del ricorso ai contro interessati, il che,

ai sensi dell'articolo 12 comma 7 lettera c) del Decreto del Presidente della Repubblica n. 184 del 12 aprile 2006, dovrebbe rendere inammissibile il ricorso. Tuttavia il coinvolgimento dei controinteressati nel procedimento appare superato dal recente orientamento giurisprudenziale, secondo il quale i partecipanti a una procedura di natura concorsuale non rivestono tale qualità, atteso che gli atti contenenti dati degli altri candidati "una volta acquisiti alla procedura escono dalla sfera personale dei partecipanti che pertanto non assumono la veste di controinteressati in senso tecnico nel giudizio avverso il diniego di accesso" (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 8 luglio 2008, n. 6450).

Nel merito poi, la Commissione ha più volte espresso il proprio convincimento che debba essere consentito l'accesso al verbale redatto dalla Commissione di avanzamento e alle relative schede di valutazione, nonché a eventuali documenti ufficiali concernenti l'individuazione dei criteri e dei parametri di valutazione adottati per l'assegnazione dei punti, qualora per il ricorrente l'esame della documentazione sia necessaria, come nel caso dell'odierno gravame, per accertare la sussistenza di elementi che consentano o suffraghino l'esercizio di azioni di tutela del proprio diritto nelle sedi competenti, e questo non solo per i documenti prodotti, i verbali e le schede di valutazione riguardanti il ricorrente, ma anche per quelli riguardanti gli altri concorrenti, posto che il ricorrente che abbia partecipato a una procedura di tipo concorsuale è titolare di un interesse qualificato e differenziato alla regolarità della procedura, e posto che i concorrenti, prendendo parte alla selezione, hanno evidentemente acconsentito a misurarsi in una competizione di cui la comparazione dei valori di ciascuno costituisce l'essenza.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso, e per l'effetto invita l'Amministrazione a riesaminare la questione, entro trenta giorni, sulla base delle considerazioni svolte.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Partito democratico – circolo territoriale di Frignano
contro

Amministrazione resistente: Comune di Frignano (CE)

Fatto

Il signor in qualità di legale rappresentante dell'associazione "Partito democratico circolo territoriale di Frignano" ha presentato il 28 gennaio 2010 al Comune di Frignano richiesta di accesso ai modelli 770/2005, 770/2006, 770/2007, 770/2008, 770/2009, per la parte relativa ai quadri di comunicazione dati certificazione lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.

Il Comune ha negato l'accesso con provvedimento dell'1 marzo 2010.

Avverso il diniego di accesso il signor ha presentato il 14 aprile 2010 ricorso alla scrivente Commissione.

Diritto

La Commissione rileva preliminarmente la propria incompetenza rispetto alla richiesta formulata da parte ricorrente avverso il Comune di Frignano.

A tale specifico riguardo si rileva che dal combinato disposto dell'articolo 25, comma 4, legge n. 241/90 e dell'articolo 12 d.P.R. n. 184/2006, si evince come questa Commissione sia competente a decidere sui ricorsi presentati dal destinatario di un provvedimento di diniego espresso o tacito di accesso, ovvero, in caso di determinazione che consente l'accesso, presentati dal soggetto controinteressato, a condizione, però, che l'amministrazione decidente partecipi delle caratteristiche proprie di quelle centrali e periferiche dello Stato.

Qualora, viceversa, si tratti di impugnare un provvedimento emanato da un'amministrazione locale, come nel caso di specie, il ricorso, ai sensi del citato articolo 25 legge n. 241/90, dovrà essere indirizzato al Difensore civico competente per ambito territoriale

PQM

La Commissione, rilevata la propria incompetenza, dichiara inammissibile il ricorso.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: dott.

contro

Amministrazione resistente: Azienda unità sanitaria locale di Frosinone

Fatto

Il dott., dirigente amministrativo dell'Ospedale civile di Frosinone "Umberto I", ha presentato l'1 marzo 2010 al Commissario straordinario dell'Azienda unità sanitaria locale di Frosinone richiesta di accesso alle note di conferimento di incarico di struttura al collega dott.

L'Amministrazione ha comunicato al ricorrente il 17 marzo 2010 che il controinteressato si è opposto all'accesso.

Il dott. ha presentato ricorso, pervenuto l'8 aprile 2010, a questa Commissione, richiedendone l'intervento.

L'Azienda unità sanitaria locale di Frosinone ha fatto pervenire il 19 aprile 2010 a questa Commissione una nota, in cui fra l'altro si definisce la nota del 17 marzo una comunicazione di diniego di accesso agli atti.

Diritto

La Commissione rileva preliminarmente la propria incompetenza rispetto alla richiesta formulata dal ricorrente avverso il silenzio della Azienda unità sanitaria locale di Frosinone.

A tale specifico riguardo si rileva che dal combinato disposto degli articoli 25, comma 4, legge n. 241/90 e 12 d.P.R. n. 184/2006, si evince come questa Commissione sia competente a decidere sui ricorsi presentati dal destinatario di un provvedimento di diniego di accesso ovvero, in caso di determinazione che consente l'accesso, presentati dal soggetto controinteressato, a condizione, però, che l'amministrazione decidente partecipi delle caratteristiche proprie di quelle centrali e periferiche dello Stato.

Qualora, viceversa, si tratti di impugnare un provvedimento emanato da un'amministrazione locale, come nel caso di specie, il ricorso, ai sensi del citato articolo 25, dovrà essere indirizzato al Difensore Civico competente per ambito territoriale.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile per incompetenza.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: dott.

contro

Amministrazione resistente: Azienda unità sanitaria locale di Frosinone

Fatto

Il dott., dirigente amministrativo dell'Ospedale civile di Frosinone "Umberto I", ha presentato il 15 febbraio 2010 al Commissario straordinario dell'Azienda unità sanitaria locale di Frosinone richiesta di accesso alle note di conferimento di incarico di struttura complessa ai colleghi sig., sig., dott.

L'Amministrazione ha comunicato al ricorrente il 17 marzo 2010 che i controinteressati si sono opposti all'accesso.

Il dott. ha presentato ricorso l'8 aprile 2010 a questa Commissione, richiedendone l'intervento.

Diritto

La Commissione rileva preliminarmente la propria incompetenza rispetto alla richiesta formulata dal ricorrente avverso il silenzio della Azienda unità sanitaria locale di Frosinone.

A tale specifico riguardo si rileva che dal combinato disposto degli articoli 25, comma 4, legge n. 241/90 e 12 d.P.R. n. 184/2006, si evince come questa Commissione sia competente a decidere sui ricorsi presentati dal destinatario di un provvedimento di diniego di accesso ovvero, in caso di determinazione che consente l'accesso, presentati dal soggetto controinteressato, a condizione, però, che l'amministrazione decidente partecipi delle caratteristiche proprie di quelle centrali e periferiche dello Stato.

Qualora, viceversa, si tratti di impugnare un provvedimento emanato da un'amministrazione locale, come nel caso di specie, il ricorso, ai sensi del citato articolo 25, dovrà essere indirizzato al Difensore Civico competente per ambito territoriale.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile per incompetenza.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: dott.ssa

contro

Amministrazione resistente: Direzione provinciale del lavoro di Trieste

Fatto

La dottoressa, titolare della "Farmacia alla Madonna del mare di", ha inoltrato l'1 marzo 2010 alla Direzione provinciale del lavoro di Trieste istanza di accesso ai seguenti documenti, connessi al verbale di accertamento d.d. del 31 dicembre 2009 contenente le notificazioni di illecito amministrativo n. 430/2009 e 431/2009 d.d. 31/12/2009 emesse dal Servizio ispezioni del lavoro della Direzione provinciale del lavoro di Trieste:

- richiesta di intervento della signora
- dichiarazioni rese dai dipendenti della farmacia nel corso dell'accertamento ispettivo;
- dichiarazioni rese nel corso dell'accertamento ispettivo da lavoratori il cui rapporto era cessato;

- rapporto al Capoufficio ex art. 17 legge 689/81;
con la motivazione dell'interesse della richiedente alla tutela dei propri diritti e interessi in sede di contenzioso, avendo ella presentato ricorso avverso i sopra esposti provvedimenti al Comitato regionale per i rapporti di lavoro presso la Direzione regionale del lavoro di Trieste.

Non avendo l'amministrazione dato alcuna risposta alla richiesta di accesso nei termini previsti parte ricorrente ha presentato ricorso alla scrivente Commissione il 9 aprile 2010 chiedendone l'accoglimento.

Diritto

Preliminarmente la Commissione osserva quanto segue.

Il ricorso in esame non può essere accolto poiché l'istanza formulata investe dati di terze persone controinteressate, già individuate in sede di presentazione della richiesta di accesso, alla quale la stessa doveva essere notificata, a pena di inammissibilità, ai sensi dell'art. 12, comma 7, lett. c), del d.P.R. n. 184/2006.

Nel caso di specie, essendo note al ricorrente le generalità dei soggetti controinteressati, lo stesso avrebbe dovuto provvedere alla notifica del presente ricorso nei loro confronti.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile ai sensi dell'art. 12 comma 7, lett. c) del d.P.R. n. 184/2006.